

Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)

Ministero dell'Istruzione

Plesso "Paola BELSITO" - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP01P Via degli Aragonesi, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752 -- **Plesso "CARRARA GIOIA"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP02Q - Piazza D'Acquisto 2 - 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803928226 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP03R - Via G. Di Vittorio 100, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP01X - Via G. Di Vittorio 98, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "V. AMANDO VESCOVO"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP021 Via Amando Vescovo 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752. **Plesso "BATTISTI - FERRARIS"** - Scuola Secondaria di I grado - C.M. BTMM8AP01V - Via Pozzo marrone 84 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803924427 e-mail: BTIC8AP00T@istruzione.it - e-mail PEC: BTIC8AP00T@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.btic8ap00t.edu.it/> Albo Online <https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29434> Amministrazione <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC29434> trasparente <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC29434> Codice Meccanografico: **BTIC8AP00T** - Codice Fiscale: **92081870724** - Codice IPA: **WBOK9VCY** Codice Univoco AOO: **A662JNM** Codice Univoco **SDI: 30Q871**



Valutazione

VADEMECUM valutazione 2024-2025

Atto di indirizzo politico istituzionale 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Decreto Ministeriale 10 del 25.01.2023**Criteria deliberati in autonomia scolastica relativi a Dlgs 62/2017**

Criteria per la valutazione ordinaria delle classi intermedie - Classi prime e seconde

Criteria per la valutazione ordinaria delle classi al termine del primo ciclo - Classi terze

Criteria per la valutazione dei recuperi relativi alle segnalate carenze lievi e gravi

Criteria per la valutazione del comportamento

Criteria per la valutazione nell'Esame di Stato

Criteria per la valutazione degli alunni in Istruzione Parentale e per la valutazione negli Esami di Idoneità

Valutazione degli alunni in Special Needs (DVA-DSA-BES compresi i NAI Nuovi Arrivati in Italia ai sensi del Dlgs 66/2017)

Valutazione della DDI Didattica Digitale Integrata

Valutazione di Educazione Civica

Anno 2024-2025

Sommario

Art. 1.	Considerazioni generali sulla VALUTAZIONE	3
Art. 2.	Normativa di riferimento per l'Esame di Stato	4
Art. 3.	Normativa generale di riferimento	5
Art. 4.	Il Decreto Legislativo 62/2017 e la Valutazione	6
Art. 5.	DPR n. 122/2009: residuo valore di riferimento in relazione ad alcuni aspetti della valutazione al I° Ciclo	14
Art. 6.	Organizzazione ottimale dei consigli di Classe in funzione di SCRUTINIO	15
Art. 7.	Voti finali	15
Art. 8.	Valutazione del processo pluriennale di apprendimento e apprezzamento globale della formazione	16
Art. 9.	Algoritmi decisionali	17
Art. 10.	Valutazione in relazione all'ESAME di STATO	18
Art. 11.	Criteria per la valutazione dei recuperi relativi alle segnalate carenze lievi e gravi	19
Art. 12.	Criteria per la valutazione del comportamento	19
Art. 13.	Valutazione degli alunni in Special Needs (DVA-DSA-BES ai sensi del Dlgs 66/2017)	19
Art. 14.	Debiti formativi	19
Art. 15.	Non ammissione alla classe successiva ovvero all'Esame di Stato	20
Art. 16.	Normativa per TUTTE le DETERMINAZIONI di valutazione	21
Art. 17.	Ammissione all'Esame di Stato e Voto di ammissione.	21
Art. 18.	Lode	22
Art. 19.	Ruolo delle Prove INVALSI nell'Esame di Stato.	23
Art. 20.	D.L. 24/2022 : l'art. 9, c. 3, sostituisce l'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020	23
Art. 21.	Conferme e innovazioni della Ordinanza Ministeriale Esami di Stato nel I ciclo di istruzione per l'a.s. 2022-23	23
Art. 22.	Educazione Civica: VALUTAZIONE	25
Art. 23.	Minori stranieri: VALUTAZIONE ed Esami di Stato	26
Art. 24.	Alunne e alunni in SiO (Scuola in Ospedale) e in ID (Istruzione Domiciliare)	28
Art. 25.	Inclusione nel PTOF del VADEMECUM della VALUTAZIONE degli apprendimenti e dell'ESAME di STATO	28
Art. 26.	Riconoscimenti	28

PREMESSE

La VALUTAZIONE nella scuola – e in generale nella odierna "Società della conoscenza" – è un aspetto di grande rilievo per chiunque abbia un interesse, diretto o indiretto, alla vita scolastica. La nostra scuola ha assunto una duplice prospettiva con cui concepisce questa importante funzione: la VALUTAZIONE va intesa contemporaneamente - mentre e quando la si fa e la si comunica – sia come valutazione degli alunni e dei loro apprendimenti (ASSESSMENT) sia come valutazione dei processi messi in atto per ottenere quegli apprendimenti (EVALUATION) e quindi come valutazione del sistema ossia della specifica scuola secondaria di I grado Battisti Ferraris come articolazione del Ministero dell'Istruzione.

La scuola deve orientarsi tra diverse teorie (VALUTAZIONE quantitativa, sommativa, formativa, autentica, diagnostica, orientativa...) ma per non generare confusione deve precisare: 1) che ha il dovere di rendere chiaro quale è il modello più utile per gli scopi della educazione pubblica e per la crescita complessiva culturale ed umana dei ragazzi e ragazze; 2) che saprà avvalersi, a seconda dei tempi e modi della vita cognitiva e relazionale delle alunne e alunni, del "buono" che c'è in ogni tipo di approccio; 3) che ritiene come prioritario, efficace, più rispondente a ricostruire il valore di ciascuna persona, il modello della VALUTAZIONE FORMATIVA che si complementa efficacemente con aspetti della VALUTAZIONE QUANTITATIVA necessaria ai fini delle CERTIFICAZIONI, sapendo coniugare la misurazione delle performance nelle singole discipline del curriculum (richieste sia dal Ministero che dagli obiettivi delle singole pianificazioni-programmazioni disciplinari) all'apprezzamento delle COMPETENZE CHIAVE e DISCIPLINARI costruite nel periodo scolastico ma anche nella vita fuori dalla scuola. Il ponte indispensabile è costituito dai processi e dall'habitus della AUTOVALUTAZIONE in cui alunne e alunni imparano a riconoscersi (attraverso i PROCESSI - ossia i comportamenti e atteggiamenti posti in atto nel tempo verso il sapere, gli insegnanti e la scuola stessa – e i PRODOTTI ossia quali risultati hanno raggiunto in termini di acquisizione e consolidamento dei saperi scolastici ma anche della maturazione come cittadini attivi -) all'interno della loro vita e dei loro progressi a scuola, agendo in modo autentico, onesto, responsabilizzante, formativo.

Il VADEMECUM della VALUTAZIONE è una cornice indispensabile per capire che la VALUTAZIONE non è un semplicistico affare che riguarda solo quell'alunno in quella classe (cioè un affare privato tra un docente, un alunno-a e una famiglia, docente che poi si limiterà a offrire un numero ai colleghi del consiglio di classe trovando un compromesso "politico" o amministrativo e non conoscitivo solo accettazione della "MEDIA" aritmetica dei voti) ma è l'unione di : 1) una azione (MICROVALUTAZIONE) svolta a livello del piccolo sistema della classe da responsabili che gestiscono quei particolari saperi detti "DISCIPLINE del CURRICOLO" che non esauriscono tutti i saperi che ragazze e ragazzi stanno acquisendo (o desiderando) anche in modo non-formale e informale; 2) un processo (MESOVALUTAZIONE) in cui tutti i docenti di tutte le classi di un istituto e il dirigente scolastico si confrontano con studio e competenza su quali sono i sistemi migliori per APPREZZARE la trasformazione degli alunni-e senza incorrere nelle distorsioni della valutazione (effetto ALONE, effetto PIGMALIONE o errore di aspettative sistematiche, errore di genere, errore di autorappresentazione, errore di sottovalutazione o sopravvalutazione sistematiche, errore di contiguità, errori logici, errori di stereotipia, errori di "tendenza centrale" ossia dare il 6 a tutti ecc); 3) un sistema (MACROVALUTAZIONE) in cui la scuola si riferisce costantemente agli obiettivi nazionali dell'istruzione democratica per tutti, che non si accontenta, per esempio, di registrare il dato che gli alunni del nord-Italia sono migliori degli alunni del centro, del sud o delle isole nelle prove INVALSI o negli esiti scolastici generali, ma opera sia per ridurre divari e garantire il diritto allo studio cercando di correggere la perdita di conoscenze e la povertà educativa, sia per valorizzare le eccellenze (per legge statistica e genetica in numero uguale in tutte le parti d'Italia e in tutte le parti del mondo, in riferimento ai circa 800.000 alunni stranieri presenti nel sistema scolastico italiano).

La VALUTAZIONE deve avere un'idea precisa di APPRENDIMENTO in quanto in definitiva è questo il reale oggetto complesso a cui si rivolge. La nostra scuola, da tempo, accogliendo tutte i contributi venuti dalla società e dalla scienza – contenuti come filigrana nei documenti ministeriali degli ultimi anni, dagli assi culturali di FIORONI agli atti di INDIRIZZO dei ministri dell'istruzione degli ultimi 20 anni, ai paradigmi alla base della Missione M4 del PNRR, alle Raccomandazioni dell'Europa sulle Competenze, ai documenti dell'OCSE sulle competenze del XXI secolo e infine alla copiosa letteratura pedagogico-didattica), ritiene come consolidato il paradigma del COSTRUTTIVISMO che riconosce nell'alunna e nell'alunno i "fabbricanti" del proprio modo di essere realizzato attraverso la costruzione personale dei propri saperi e della propria interpretazione del mondo. Per i ragazze e ragazzi che ogni giorno frequentano la nostra scuola italiana la realtà (compresa la realtà interiore) e la sua lettura non vanno confezionate dalla scuola in modo univoco, passivo, convenzionale, preformato: è la scuola stessa che deve operare per rendere tutte le alunne e alunni autentici soggetti capaci di conoscere questa realtà nella sua concretezza, nel suo essere insieme ostacolo e opportunità, durezza e sogno, sapendo decodificarla personalmente, sapendo interpretarla in modo ampio e sensibile grazie alla cultura e agli apprendimenti, sapendo darle un senso che va sia continuamente negoziato attraverso la INTERAZIONE CONTINUA con l'ambiente prossimo e remoto sia continuamente alimentato con lo scambio di informazioni. Le ragazze e i ragazzi imparano a modo proprio a ordinare e organizzare (costruendo e ricostruendo le proprie conoscenze e i modi di essere) con AUTONOMIA e RESPONSABILITÀ la realtà; imparano ad adattarsi all'ambiente della società COMPLESSA in continua trasformazione sapendo dominare ansie ed angosce e sapendo costruire una visione di futuro possibile; imparano anche attraverso l'IMITAZIONE del comportamento di altri a modificare-modellare il proprio facendolo diventare assolutamente ORIGINALE in modo che possa essere utile agli altri e vissuto in convivenza e convivialità, imparano a essere insieme più gioiosamente potenti (immersi nella TRANSIZIONE DIGITALE) e più capaci di dominare le preoccupazioni per la fragilità del mondo offeso (gettati come sono nella TRANSIZIONE ECOLOGICA), imparano a SIGNIFICARE la vita come un'impresa insieme individuale e collettiva in cui le discipline scolastiche devono essere una importante occasione di crescita - anche se non l'unica - che serve per avvicinarsi all'avventura della conoscenza intesa come il viaggio autentico verso la virtù. Questo è lo sfondo della VALUTAZIONE da non ridursi a una mera pratica amministrativa fatta per dissolvere l'umanità insita in ciascuna ragazza e ragazzo ma da rendersi prassi genuina per accogliere e magnificare il valore di giovani uomini e giovani donne costruito negli anni di scuola.

SIGNIFICATO della VALUTAZIONE SCOLASTICA

Per valutazione scolastica si intende **l'attribuzione di valore** agli apprendimenti dello studente durante un percorso di istruzione primaria e secondaria, a seguito, ad esempio, di **rilevazioni di performance** di alunne ed alunni in occasione di somministrazione di prove previste dagli insegnanti nella programmazione disciplinare, in coerenza con gli obiettivi prefissati e con i risultati attesi.

PROCESSO della VALUTAZIONE SCOLASTICA

La valutazione **riguarda tutto il processo di apprendimento** e comprende più fasi, dalla **definizione degli esiti di apprendimento, all'osservazione, all'accertamento, alla verifica**; può avere una funzione diagnostica, all'avvio del processo di apprendimento, formativa, durante il processo, con la restituzione di feed-back per il miglioramento, e una funzione sommativa, quando si riferisce ai risultati di apprendimento a conclusione di un segmento formativo.

OGGETTO della VALUTAZIONE SCOLASTICA

Oggetto della valutazione possono essere **apprendimenti** intesi come conoscenze, abilità, atteggiamenti, responsabilità e autonomia, **come previsto nei curricoli** di numerosi Paesi europei, in linea con le Raccomandazioni sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente e sul quadro europeo delle qualificazioni (EQF).

VALUTAZIONE SCOLASTICA "NORMATIVA", "CRITERIALE e "IDIOGRAFICA"

- Criteriale
 - È prevalsa dagli ultimi decenni del XX secolo a livello internazionale
 - Corrisponde alla tendenza a **rendere trasparente la valutazione, con l'esplicitazione dei criteri e standard di riferimento**
- Normativa
 - È caratterizzata dal confronto tra i risultati individuali e quelli del gruppo
- Idiografica
 - È relativa a ciascuno studente ed caratterizzata dal confronto tra la sua situazione iniziale e quella finale.

APPROCCI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

Approccio alla valutazione quantitativo

espressione attraverso un voto numerico o in lettere, con riferimento a scale nazionali (ad esempio in decimi in Italia) o internazionali

Approccio alla valutazione qualitativo

Espressione attraverso descrizione degli apprendimenti, anche in questo caso con riferimento a standard

Art. 2. Normativa di riferimento per l'Esame di Stato

L'Esame di Stato è disciplinato da specifica normativa. Si esplicita la normativa, sia quella integrale per l'esame di Stato al termine del primo Ciclo di istruzione sia quella per l'esame di Stato al termine del secondo Ciclo di istruzione che ha valore di riferimento per la scuola Secondaria di I grado:

- DM Decreto Ministeriale 26 agosto 1981
 - Criteri orientativi per gli esami di licenza media.
- **LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104**
 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Dlgs Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994
 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- DPR Decreto del Presidente della Repubblica 323 del 23 luglio 1998
 - Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
- DPR 275 del 8 marzo 1999
 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
- Dlgs 196 del 30 giugno 2003
 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
- Dlgs 59 del 19 febbraio 2004
 - Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.
- Nota MI Ministero dell'Istruzione prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004
 - Iniziative relative alla Dislessia.
- CM Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 46 del 7 maggio 2009
 - Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.
- **DPR 122 del 22 giugno 2009**
 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).
- **Legge 170 del 8 ottobre 2010**
 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- CM 20 del 4 marzo 2011

- *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*
- DM 5669 del 12 luglio 2011
 - Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- CM 48 del 31 maggio 2012
 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.
- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- CM 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013
 - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.
- Nota MI prot. 1551 del 27 giugno 2013
 - Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.
- Nota MI prot. 2563 del 22 novembre 2013
 - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014. Chiarimenti.
- Nota MI prot. n.3031 del 9 maggio 2014
 - Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.
- **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
 - GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
- **Dlgs 101 del 10 agosto 2018**
 - Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
- **Dlgs 62 13 aprile 2017**
 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- **Dlgs 66 13 aprile 2017**
 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- **DM 741 del 3 ottobre 2017**
 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- **DM 742 del 3 ottobre 2017**
 - Finalità della certificazione delle competenze
- **CM 1865 del 10 Ottobre 2017**
 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- Nota n. 699 del 6 maggio 2021- Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e Secondo ciclo di istruzione.
- **OM 64 del 14 marzo 2022. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021-2022**
- **Nota MIUR- DPIT prot. 2158 del 4/12/2020**
 - Trasmissione dell'Ordinanza, delle Linee guida e Indicazioni operative per la valutazione nella scuola primaria e relativi allegati.
- **Nota AOODPIT prot. 4588 del 24 ottobre 2023 e DM 184 del 15 settembre 2023**
 - Linee Guida STEM
- **Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022**
 - Linee Guida Orientamento
- **Valutazione per ALUNNI STRANIERI, MINORI NON-ACCOMPAGNATI, SINGOLARITA' FORMATIVE**
 - DPR 394/1999 del 31 agosto
 - Linee guida accoglienza e integrazione alunni stranieri - 2014
 - Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021
 - Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori – marzo 2022
 - D.M. 461 del 6 giugno 2019 Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare
 - Nota AOOGABMI prot. 5 del 28 marzo 2023 e Nota AOODGSIP prot. 1589 del 11 aprile 2023 Diritto allo studio delle alunne e degli alunni adottati

Art. 3. Normativa generale di riferimento

L'Esame di Stato si raccorda alla normativa scolastica generale:

- LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 - e in particolare l'articolo 12 Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie
- **LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione**
- LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica
- DM decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "2012, n. 254 - Regolamento recante **indicazioni nazionali per il curricolo** della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione

- DM decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35 - adozione delle **Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica**
- DM decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021 n. 257 - Adozione del **Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative** in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021-2022
- DM decreto del Ministro dell'istruzione 27 agosto 2020, n. 89 - Adozione delle **Linee guida sulla Didattica digitale integrata**, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
- OM ordinanza ministeriale 23 giugno 2021, n. 191 - **Calendario delle festività** e degli esami per l'anno scolastico 2021-2022

Art. 4. **Il Decreto Legislativo 62/2017 e la Valutazione**

Premessa

- Il senso del Dlgs 62/2017 è il definitivo orientamento che la pratica della valutazione scolastica deve avere mediante la **accentuazione della "valutazione formativa" rispetto alla "valutazione sommativa"** intesa come preparatoria e funzionale alla prima. La valutazione sommativa fa riferimento alle esigenze di rendicontabilità della scuola come organizzazione che deve legittimare le risorse investite e, quindi, risponde all'esigenza di un controllo (da parte di famiglie e dell'amministrazione) **come verifica di esame su quanto accade "in classe"** per accertarne **la conformità a quanto stabilito nelle programmazioni nazionali e nelle programmazioni dei singoli docenti e consigli di classe**. La valutazione formativa, ai sensi del Dlgs 62/2017, ha invece come obiettivo esplicitamente dichiarato il miglioramento, per cui le informazioni che con essa si acquisiscono vengono utilizzate per dare una forma al programma di educazione-istruzione-formazione **affinché funzioni meglio (crescita globale dell'alunno persona)**.
- in questo senso la VALUTAZIONE FORMATIVA **mira a vedere realizzate le aspettative di cambiamento effettivo di formazione globale** dell'alunno e dell'alunna e **non il semplice raggiungimento di conformità a un target misurativo** siglato come non-sufficiente, sufficiente, buono, ottimo. La divaricazione di queste due esigenze si esplicita quando, nella necessità di consegnare una immagine unica del "valore" conseguito negli apprendimenti, le scuole devono produrre sintetici dispositivi di leggibilità che traducono i voti in giudizi. In altri termini con la valutazione le scuole **sono chiamate a verificare se gli esiti nelle discipline corrispondono agli effetti formativi complessivi**. Per questo, prima di esporre delle regole pratiche per valutare le scuole devono **esplicitare - come matrici di istituto - i fondamenti epistemologici e le opzioni teoriche assunte per la valutazione**, sempre più dimensione centrale dell'insegnamento. Alla scuola si chiede non solo la dichiarazione degli esiti nelle varie discipline del curriculum **ma anche una rendicontazione sui PROCESSI intesa come ricostruzione dei passaggi dell'insegnamento al fine di individuare tutti i fattori psicologici, sociali-contestuali, organizzativi che fungono da MEDIATORI dei risultati**. Se si esplicitano questi mediatori complessi allora come prevede il Dlgs 62/2017, si può assumere il compito di rendicontare i risultati; altrimenti si è obbligati a parlare di rendimenti e quindi a trovare di volta in volta i fattori ad hoc che cercano di spiegare perché il 6/10 in "italiano" di una scuola equivale al 7/10 in "italiano" di un'altra scuola. **La scuola deve posizionarsi rispetto al paradigma di maggior consenso di questi anni: la VALUTAZIONE AUTENTICA** fondata, come è noto, sulla convinzione che l'apprendimento scolastico non si dimostra con **l'accumulo di nozioni ma con la capacità di generalizzare, trasferire e utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali**. la chiave di volta della valutazione autentica è, sul versante del lavoro scolastico e della programmazione, **il concetto di COMPETENZE**. Insieme all'attenzione ai dati misurativi (8/10 in geografia, 6/10 in matematica etc.) dell'approccio **positivista**, si chiede alla scuola, attraverso le risorse umane rappresentate dai docenti, un approccio **pragmatista** alla valutazione - per cui la stessa valutazione deve includere come sono stati gestiti i processi (valutazione diagnostica) - unito all'approccio **costruttivista** che include la interpretazione dei processi e delle azioni, (valutazione formativa) legando l'intensità formativa stessa in modo proporzionale alla capacità di controllo di tutte le tipologie di opzioni di valutazione adottate e praticate.

Dlgs 62/2017 Art.1.

PROCESSO e RENDIMENTO

- La VALUTAZIONE- e la valutazione scolastica in particolare - ha principi chiari, un oggetto definito e finalità esplicite. Ha un senso nella documentazione e certificazione. La **valutazione**:
 - È, in ambito scolastico, valutazione di "APPRENDIMENTI" ma anche di crescita educativa
 - **ha per oggetto il PROCESSO formativo e i RISULTATI di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione
 - **ha finalità formativa ed educativa**
 - concorre al **miglioramento degli apprendimenti** e al **successo formativo** degli stessi
 - documenta lo **sviluppo dell'identità personale**
 - promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Coerenza con PTOF

- La VALUTAZIONE non è una prassi isolata ma ha una stretta RELAZIONE con le DOCUMENTALITA' fondamentali dell'IDENTITA' e PROGETTUALITA' scolastiche; infatti è **COERENTE con**
 - **l'offerta formativa** delle istituzioni scolastiche
 - **la personalizzazione dei percorsi**
 - **le Indicazioni Nazionali per il curriculum**
 - le **Linee guida** relative alle materie che ordinano la vita scolastica (Linee guida della valutazione, dell'inclusione,

dell'interculturale, della scuola in ospedale e istruzione domiciliare, dell'orientamento, del contrasto al bullismo cyberbullismo, etc)

- La VALUTAZIONE riguarda precisi soggetti professionali ma è anche **una prassi di miglioramento degli alunni**
 - spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, **a maggioranza**
 - è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale e in conformità con i **criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa**.
 - Trova un complemento nella AUTIVALUTAZIONE

Comportamento

- La **valutazione del comportamento** si riferisce:
 - allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
 - allo Statuto delle studentesse e degli studenti
 - al Patto educativo di corresponsabilità
 - ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche
 - alla legge sull'Educazione CIVICA e alla sua traduzione in ambito scolastico come materia di insegnamento, esperienza, educazione, arricchimento dei contenuti delle discipline del curriculum
 - ✓ ciascuna istituzione scolastica può **autonomamente determinare**, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, **iniziative finalizzate**
 - **alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
 - **al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti**, in coerenza con quanto previsto
 - ✓ dal regolamento di istituto
 - ✓ dal Patto educativo di corresponsabilità
 - ✓ dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

Comunicazione della valutazione e Rapporti Scuola Famiglia

- La COMUNICAZIONE della VALUTAZIONE:
 - Favorisce i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche attraverso **modalità di conoscibilità e pubblicazione efficaci e trasparenti** inerenti non solo gli esiti ma anche il percorso scolastico delle alunne e degli alunni
 - In tal senso la scuola
 - ✓ esplicita i fondamenti docimologici, pedagogici, didattici, epistemologici che convergono nell'azione valutativa
 - ✓ ne cura la leggibilità attraverso i dispositivi delle GRIGLIE e RUBRICHE di valutazione
 - ✓ è disponibile alla esplicitazione comunque richiesta da famiglie ed alunni e alunne
- La COMUNICAZIONE della valutazione:
 - deve essere **tempestiva** prevedendo la **adozione di modalità di comunicazione comprensibili: schede adeguate, articolate, contenti anche principi e criteri**.

Orientamento e valutazione

- L'istituzione scolastica **certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite** anche al fine di favorire **l'orientamento** per la prosecuzione degli studi.

Rilevazioni nazionali

- Le istituzioni scolastiche **partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento** ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

RIEPILOGO dell'art. 1

- **La VALUTAZIONE**
 - ha per oggetto **non il RENDIMENTO (assessment) ma i RISULTATI (output)**
 - il significato della norma risiede nel **valore della relativizzazione del voto numerico: le condizioni e circostanze di contesto, il rilievo delle competenze in entrata e dei livelli di partenza, le dinamiche di apprendimento** devono essere **controllate PRIMA del momento della valutazione per essere minimizzate o ristrutturate** in caso abbiano una influenza negativa o al contrario valorizzate se sono un fattore punto-di-forza; al momento della valutazione non si relativizza l'esito ma lo si considera in assoluto anche in considerazione del fatto che **la certificazione delle competenze viene giudicata in maniera univoca** in termini di possesso o mancato possesso, costruzione completa o costruzione parziale; per questo **nella valutazione entra il PROCESSO** : è questo fattore che, se controllato dal docente (capacità di ottenere il SUCCESSO degli alunni) e dalla scuola (VALORE AGGIUNTO della restituzione INVALSI), riduce **la divaricazione tra RENDIMENTO e RISULTATO**.
 - ha **finalità FORMATIVA** (verso i saperi disciplinari, i saperi trasversali, i saperi non solo formali) ed educativa (competenze di CITTADINANZA) in quanto non gioca un ruolo di caratterizzazione stereotipata delle capacità di apprendimento degli alunni ma è un quadro la cui consapevolezza deve servire agli alunni

come **strumento per concorrere al proprio MIGLIORAMENTO degli apprendimenti** (oltre che ai docenti per organizzare recuperi, potenziamenti e eventuali RIPROGRAMMAZIONI) **in vista del successo formativo da ottenere**. La valutazione **documenta lo sviluppo dell'identità personale** vista nella sua dipendenza dal sapere e dai saperi; l'ESSERE dipende dal SAPERE e il SAPERE dipende dall'ESSERE; in tal senso la valutazione deve promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è valutazione di insieme (**evaluation**);

- **è coerente con l'offerta formativa** e quindi con quanto contenuto nel PTOF sia in termini di principi e criteri sia in termini di iniziative da realizzare. Il **PTOF** deve realizzare la **personalizzazione dei percorsi e insieme la realizzazione delle Indicazioni Nazionali** per il curricolo e pertanto **la valutazione deve tenerne conto**; l'alunno e l'alunna non andranno valutati in riferimento ad un "idealtipo" di alunno generico e astratto **ma in relazione a quanto ha personalizzato il suo percorso di apprendimento**; l'alunno e l'alunna non andranno valutati in riferimento alle "programmazioni" nazionali nel senso ripetitivo prefigurato nel passato ma **rispetto ad obiettivi che l'autonomia delle scuole ha elaborato per il curricolo sulla base non di imposizioni uniformanti ma di indicazioni**;
- **la VALUTAZIONE lega CERTIFICAZIONE ad ORIENTAMENTO** : 1) una valida CERTIFICAZIONE si ottiene usando strumenti di ricchezza analitica e di chiarezza di rendicontazione quali le **RUBRICHE VALUTATIVE** che connettono i VOTI DISCIPLINARI alle COMPETENZE DISCIPLINARI; 2) il CURRICOLO VERTICALE connette voti e competenze disciplinari alle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (da certificare con i modelli dei DM 742/2017); 3) le schede di valutazione disciplinare e i modelli di certificazione delle competenze attraverso l'ESAME di STATO si connettono al PROFILO dello studente al termine del primo ciclo. L'apparato della CERTIFICAZIONE, per il suo carattere di costruzione controllata nel suo processo da scuola, alunni, famiglie, ha una forte valenza proprio per l'ORIENTAMENTO e questo viene adeguatamente consapevolizzato da chi SCRIVE la valutazione e da chi LEGGE la valutazione.
- **ha una valenza di BILANCIO SOCIALE** e di contributo al SNV in quanto tutte le istituzioni scolastiche sono chiamate a partecipare alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento sia per valutare la qualità del servizio sia perché l'Europa ha puntato sul capitale culturale come capitale sociale immateriale.
- deve dimostrarsi anche come prassi democratica specie là dove afferma che i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
- le prove e le forme di verifica della disciplina, va conosciuto dagli stakeholder, sia nella loro natura misurativa, sia in relazione alla programmazione didattica, sia nei criteri di valutazione adottati al loro interno
- Il voto per la parte relativa alle prove e verifiche della disciplina, va fondato sul **congruo numero**; la scuola nel regolamento del registro elettronico ha definito il congruo numero
-

☐ **La VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO:**

- si riferisce allo sviluppo delle **competenze di cittadinanza** e alle **COMPETENZE di Educazione CIVICA** (Legge 92/2019)
 - Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
 - La nostra scuola ha adottato una GRIGLIA di VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO articolata che tiene conto di atteggiamenti, azioni concrete, comportamenti stabili virtuosi cioè non dimostrati episodicamente ma costruiti con l'azione educativa di SCUOLA e FAMIGLIA : contrasto del bullismo e dello stereotipo verso le differenze, valore del rispetto dell'altro, proattività del comportamento, consapevolezza che ciò che si impara non deve avere solo un risvolto interno alla scuola ma va agito come cittadini nell'ambito sociale e culturale, valore della cultura e della formazione.. In tal senso la nostra scuola per la valutazione del comportamento **ha promosso e valorizzato i comportamenti positivi** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, ha coinvolto in maniera attiva i genitori, la comunità scolastica e il territorio. in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto e dal Patto educativo di corresponsabilità.

COMMENTO

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è **espressa con votazioni in decimi** che denotano **differenti livelli di apprendimento**.

- ☐ deve arricchirsi di molti effettivi **elementi informativi** prodotti non solo all'interno delle discipline del curricolo ma anche in altri ambiti in cui si è sviluppato l'apprendimento: in primis negli insegnamenti

curricolari per gruppi di alunne e di alunni, con docenti incaricati (IRC o alternative all'IRC, progetto del potenziamento, progetti FIS e progetti PON)

- deve essere integrata dalla 1) **descrizione del processo pluriennale di apprendimento** e 2) **dall'apprezzamento del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto**.
- Non deve implicitamente legittimare i soli docenti curricolari: infatti i **docenti di sostegno** partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe.

Dlgs 62/2017 Art.2.

Votazione in decimi

- La VALUTAZIONE periodica e finale degli apprendimenti è **espressa con votazioni in decimi** che denotano **differenti livelli di apprendimento**.

Attivazione di strategie specifiche per il miglioramento

- La VALUTAZIONE come esito ha un pieno significato di **legittimità** nella restituzione dell'immagine degli apprendimenti costruiti se si rapporta alla dimostrazione dell'attivazione, da parte della scuola e dei docenti, di strategie ed impiego di messi organizzativi e materiali per implementare STRATEGIE di MIGLIORAMENTO del CONTESTO e dei PROCESSI. Una delle più importanti è la previsione, progettazione, programmazione, realizzazione di SEQUENZE di RECUPERO delle LEARNING LOSS o dei mancati progressi di apprendimento anche non endogeni alla stessa scuola ma che derivano da situazioni di POVERTA' EDUCATIVA
- La VALUTAZIONE, infatti, ha un carattere di dato non statico ma dinamico in quanto deve essere finalizzata ad attivare proprie dette specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Collegialità

- La VALUTAZIONE ha un carattere di **prassi di collegialità** ossia : a) non deve risultare dalla **semplice somma algebrica** dei voti disciplinari o di ambito riportati in funzione del dibattito; NON vi deve essere **la semplicistica media aritmetica in funzione di decisione relativa alla restituzione dell'immagine formativa dell'alunno; ogni elemento utile alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve essere incluso in un dibattito in funzione di giudizio di valutazione globale.**; b) non deve essere quindi una **sommatoria di espressioni** dei singoli docenti disciplinari la cui mancanza di confronto porta come **deteriore soluzione alla impraticabilità di una valutazione formativa, l'assunzione della predetta media aritmetica come surrogato di un giudizio di valore di verità unico ed uniforme. Questa puntualizzazione non deve essere intesa come un discredito della "media aritmetica" ma la comprensione del suo valore di un indicatore tra gli altri**

Descrizione del processo pluriennale di apprendimento; Apprezzamento globale della formazione; Saperi NON-formali e informali

Valutazione del processo pluriennale di apprendimento e apprezzamento globale della formazione

- **Processo pluriennale di apprendimento**
 - La valutazione dell'apprendimento non si rivolge solo il «prodotto» ma anche il processo; questo è il senso della locuzione: Descrizione del processo pluriennale di apprendimento
 - La valutazione dell'apprendimento - che tiene conto del PROCESSO di apprendimento e di educazione - è effettuata ritenendo che l'apprendimento non sia veicolato dalle sole discipline curricolari e pertanto vada considerata in senso FORMATIVO tenendo conto di altri apporti, di altri saperi presenti nell'INTERAZIONE SOCIALE e FAMILIARE, nella esperienza delle INFORISORSE cognitive dei MEDIA tradizionali e digitali.
 - **La DESCRIZIONE del processo di apprendimento** di cui al comma 3 dell'art. 2, fornisce un quadro non solo di ciò che è stato accertato nelle prove sommativie attraverso il congruo numero di voti **ma anche del processo con cui si è svolta la formazione completa dell'alunno**, quindi dell'andamento, dei momenti (ravvisati e documentati) in cui vi è stato **un cambio di passo, un incremento o un decremento, delle cause non solo cognitive ma anche emotive e relazionali che hanno avuto una influenza sul progredire degli apprendimenti**. La DESCRIZIONE del processo di apprendimento documenta **anche i saperi non formali ed informali** con cui si è strutturata nel tempo la personalità cognitiva dell'alunno, **il suo attingere gli stimoli di apprendimento da agenzie educative ulteriori** rispetto alla scuola, **l'apporto che ha il gruppo dei pari nella motivazione allo studio, l'helping familiare, gli stili cognitivi** attivati.
- **Apprezzamento globale della formazione.**
 - La valutazione, sempre al comma 3 dell'art. 2 del Dlgs 62/2017, prevede l'**APPREZZAMENTO GLOBALE della formazione**: questo implica un lavoro **non solo di ricostruzione dell'apprendimento** ma anche di espressione di un giudizio finale complessivo che **non sia la semplice sommatoria dei voti ma la esplicitazione del PROFILO finale** dello studente sulla base delle **indicazioni nazionali** in relazione alla **fisionomia assunta in rapporto alle competenze di cittadinanza**.
 - L'apprezzamento globale della formazione e la descrizione del processo di apprendimento sono **redatti in forma libera e inserita nel R.E. Registro Elettronico**
 - Al fine di ausiliare la redazione sono in via di elaborazione delle check list la quale agevolerà la redazione di queste importanti forme di valutazione: la prima (la DESCRIZIONE del processo di apprendimento) che vuole rendere conto del **processo formativo dell'alunno e non solo del "prodotto"** (i risultati nelle discipline e nelle competenze); la seconda (l'APPREZZAMENTO GLOBALE

della formazione) che vuole rendere conto di **come la formazione effettuata a scuola si sia avvalsa e si sia ristrutturata anche tenendo conto del progredire dell'alunno come cittadino responsabile ed autonomo** e mostrando come l'alunno ha fondato la sua autonomia e responsabilità sui saperi appresi o viceversa come i saperi appresi a scuola sono stati orientati dalla responsabilità ed autonomia: rendicontare per esempio se l'alunno **pratica la cooperatività e la collaboratività nell'apprendere**; rendicontare se l'alunno ha compreso come gli apprendimenti dipendono dalla **cura di sé, del proprio corpo**; rendicontare se l'alunno ha compreso **se più che la quantità delle conoscenze conta il modo con cui egli ha imparato a muoversi nella complessità del mondo** navigando tra verità e post-verità (specie quelle che circolano su internet) sapendo reperire e usare le informazioni; rendicontare **se l'alunno ha compreso che ciò che ha appreso a scuola ha sempre un carattere negoziale** in cui un determinante importante è rappresentato dalle condizioni con cui l'alunno stesso consente alla scuola di allestire ambienti di apprendimento e relazioni educative corrette senza costringere la scuola stessa a faticare per esercitare il suo compito; rendicontare se l'alunno ha compreso **l'aspetto etico del sapere** ossia se ha compreso che ciò che apprende non ha solo un valore di utilità (andare bene a scuola e costruirsi una professione remunerativa) ma anche un valore di contribuire **a rafforzare il legame sociale** (essere istruiti comporta la convinzione di avere doveri di rispetto degli altri, della socialità, del paesaggio, della cultura specie quella fondata sull'uomo). Il LIVELLO GLOBALE di sviluppo degli apprendimenti raggiunto di cui al comma 3 dell'art. 2 si restituisce nella valutazione soprattutto **esplicitando sempre i propri paradigmi di valutazione FORMATIVA** nelle programmazioni e inserendo la valutazione autentica come forma prioritaria di valutazione

- **Cosa si intende per saperi non formali e informali.** I saperi non formali e informali hanno un importante rilievo ai fini della valutazione: oltre a **contribuire al processo di valutazione** attivato, in sede di scrutinio hanno anche, con il modello di certificazione delle competenze, una **precisa collocazione documentale nello spazio 9** del detto modello. I saperi non formali ed informali sono stati chiaramente delineati con le **Linee Guida europee del 2009 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale pubblicate dal CEDEFOP** (Centro Europeo per lo Sviluppo della formazione professionale) l'agenzia dell'Unione Europea che si occupa dell'apprendimento LLL Long Life Learning o apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Cittadinanza e costituzione

Sinteticità di GIUDIZIO

Docenti di sostegno

IRC

Alternativa a IRC

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curriculari **per gruppi** di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica **partecipano alla valutazione** delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla 1) **descrizione del processo e 2) del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto**. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, **forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto** conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti **attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione**, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della **religione cattolica**, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è **resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato** e i livelli di apprendimento conseguiti.

Voti finali

- I voti finali:
- Sono sempre riferiti ai **RISULTATI di apprendimento e non al RENDIMENTO**

✓ *I risultati di apprendimento:*

- ✓ *si valutano **legittimamente con l'espressione del voto DISCIPLINARE presente nei TABELLONI di scrutinio e confermati nella SCHEDA DI VALUTAZIONE***

□ *Anche per l'espressione dei VOTI FINALI La valutazione:*

Decisione

- *La valutazione degli apprendimenti*
 - *spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza*
- **II R.D. Regio Decreto 653/1925:** *l'art. 79 del prescrive che:*
 - *"I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un **giudizio brevemente motivato** desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni".*
- **II DPR n. 122/2009 per la parte non superata dal Dlgs 62/2017:**
 - *all'art. 2 comma 1 (**Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado**) afferma: "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico **o da suo delegato**, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza".*
 - *all'art. 4 comma 1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado): "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata **dal consiglio di classe**, formato ai sensi dell'articolo 5 del **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza".*

Procedura

- *Nella VALUTAZIONE la PROCEDURA è di grande importanza. L'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 92/2007 afferma che:*
 - *Il docente della disciplina **propone il voto** in base ad un giudizio motivato desunto*
 - *dagli **esiti** di un **congruo** numero di prove effettuate*
 - *durante l'ultimo trimestre o quadrimestre*
 - *e **sulla base di una valutazione complessiva***
 - ✓ ***dell'impegno***
 - ✓ ***interesse***
 - ✓ *e **partecipazione dimostrati** nell' **intero percorso formativo**.*
- *La proposta di voto **tiene altresì conto***
 - *delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio*
 - *nonché dell'esito delle **verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno***
 - *e ad **interventi di recupero** precedentemente effettuati."*

Della procedura è parte fondamentale anche l'Organizzazione ottimale dei consigli di Classe in funzione di PRE-SCRUTINIO

- ***le Date** del pre-scrutinio non devono essere né troppo a ridosso né troppo lontane da quelle dello scrutinio*
- *È opportuno e necessario che vi sia collegio **pieno anche nel pre-scrutinio***
- ***Anche nel pre-scrutinio NON vi deve essere assolutamente "anticipazione di proposta di voto"** (che va fatta legittimamente solo in sede di scrutinio) o **peggio "anticipazione di esito dell'anno scolastico"** ma solo restituzione di una immagine di valutazione altamente probabile.*
- *In caso di inderogabili assenze al pre-scrutinio:*
 - *il docente sostituto, il coordinatore del CdC o il Presidente del CdC deve assumere la documentalità e attivarne il contenuto informativo nell'ambito del dibattito*
 - *la proposta di voto sarà solo riferita dal presidente e dovrà essere replicata e discussa in sede di scrutinio*
- *Il giudizio va fondato sulla **ABBONDANZA e COMPLETEZZA DOCUMENTALE**:*

Termini per immissione voti, allegazione di elementi di valutazione e CUT-OFF del Registro Elettronico docenti

- ***il CUT OFF ossia il momento in cui il registro elettronico diventa tecnicamente e regolativamente immodificabile** (in termini di sola integrazione in considerazione della **inammissibilità del "cambio di voto"** o di **"indifferibilità del voto"** rispetto **all'evento suscettibile di valutazione**) va stabilito massimo una settimana prima della data di scrutinio*
- ***il CUT OFF** è necessario:*
 - ✓ *Per consentire al Coordinatore un **praticabile allestimento dei documenti** da predisporre per la **validazione IN TEMPO EFFICACE** degli ESITI del processo educativo e di apprendimento.*
 - ✓ *Per consentire una **praticabile valutazione globale** da parte del presidente degli SCRUTINI*
 - ✓ *per valutare **l'ammissibilità delle DEROGHE alla ASSENTABILITA' degli alunni** con sblocco da parte del superutente Dirigente Scolastico solo in casi eccezionali di errore materiale nella compilazione*
- *Al Capo II "Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione" ed in particolare all'Art.2. "Valutazione nel primo ciclo" si precisa che:*
 - *La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, **ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato**, per **ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per***

il curricolo, è espressa con **votazioni in decimi** che indicano **differenti livelli di apprendimento**.

- L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**.
 - ✓ In tal senso la nostra scuola:
 - Si è dotata di una efficace **comunicazione scuola-famiglia tramite Registro Elettronico per la partecipazione al controllo di valutazioni di comportamenti, apprendimenti e frequenza**
 - Si è dotata di **modelli di segnalazione tempestiva del rischio connesso alle assenze**
 - Valorizza la detta comunicazione anche in relazione alle sequenze insegnative in **DDI Didattica Digitale Integrata**
 - Utilizza in modo sistemico gli strumenti del:
 - ✓ **PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti**
 - ✓ **PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati**
- La valutazione è effettuata **collegialmente** dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono **insegnamenti curricolari per gruppi** di alunne e di alunni, i **docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica** partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla
 - ✓ **descrizione del processo di apprendimento**
 - ✓ **descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti**.
- I **docenti, anche di altro grado scolastico**, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, **finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito** da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di **«Cittadinanza e Costituzione»**, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
- La **valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno** viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della **scuola secondaria di primo grado** resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 **Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**.
- I **docenti di sostegno** partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della **religione cattolica, la valutazione delle attività alternative**, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
- All'art. 5 "Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado" si precisa che:
 - Ai fini della **validità dell'anno scolastico**, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno **tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale** da parte del consiglio di classe.
 - Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con **delibera del collegio dei docenti**, motivate **deroghe al suddetto limite** per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
 - ✓ **In tal senso la nostra scuola ha definito tutte le tipologie di assentabilità e la loro efficacia ai fini delle deroghe**
 - Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, **nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione**, il consiglio di classe **accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione**.

Dlgs 62/2017 Art.6.

- All'art. 6 "Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo" si prevede che:
 - Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado **sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo**, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
 - Nel caso di **parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo**.
 - Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino **carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**.

- Nella deliberazione di cui al comma 2, il **voto dell'insegnante di religione cattolica**, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, **se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.**
- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Dlgs 62/2017 Art.6.

- All'art. 7 "Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado" si precisa che:
 - L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad **accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese** in coerenza con **le indicazioni nazionali per il curriculum**. Tali rilevazioni sono effettuate nella **classe terza della scuola secondaria di primo grado**, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.
 - Le prove di cui al comma 1 **supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.**
 - Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 - Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e **la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione**. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
 - ✓ In relazione ai periodi scolastici svolti in occorrenza della **pandemia da COVID-19 si deroga al requisito di ammissione all'Esame di Stato; la deroga è stabilita attraverso provvedimenti annuali del Ministero dell'Istruzione**
 - Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche **attività ordinarie d'istituto.**
- All'art. 8 "Svolgimento ed esito dell'esame di Stato" si precisa che:
 - L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' **finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite** dall'alunna o dall'alunno **anche in funzione orientativa.**
 - Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la **commissione d'esame**, articolata in **sottocommissioni per ciascuna classe terza**, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica **svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente** individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.
 - L'esame di Stato è **costituito da tre prove scritte ed un colloquio**, valutati con **votazioni in decimi**. La **commissione d'esame predisponde le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.**
 - ✓ In relazione ai periodi scolastici svolti in occorrenza della **pandemia da COVID-19 si deroga all'obbligo da parte della Commissione dell'Esame di Stato di rispettare la struttura dello stesso in prove scritte o in modalità di svolgimento; la deroga è stabilita attraverso provvedimenti annuali del Ministero dell'Istruzione**
 - Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:
 - ✓ **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
 - ✓ **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;**
 - ✓ **prova scritta**, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle **lingue straniere studiate.**
 - Il **colloquio** e' finalizzato a **valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente** secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione
 - ✓ **alla capacità di argomentazione**
 - ✓ **alla capacità di risoluzione di problemi**
 - ✓ **alla capacità di pensiero critico e riflessivo**
 - ✓ **al livello di padronanza**
 - delle **competenze di cittadinanza**
 - delle **competenze nelle lingue straniere.**
 - ✓ Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
 - Con **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.**

- **La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva** espressa con **votazione in decimi**, derivante dalla **media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio** di cui al comma 3. **L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.**
- La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con **deliberazione all'unanimità** della commissione, in relazione alle **valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio** e agli **esiti delle prove d'esame.**
- L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
- Per le alunne e gli alunni risultati **assenti** ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una **sessione suppletiva d'esame.**
- Gli esiti finali degli esami sono **resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.**
- All'art.9 "Certificazione delle competenze nel primo ciclo" si precisa che:
 - La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, **descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave** e delle **competenze di cittadinanza** progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
 - La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
 - I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:
 - ✓ **riferimento al profilo dello studente** nelle **Indicazioni nazionali per il curricolo** della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
 - ✓ **ancoraggio** alle **competenze chiave individuate dall'Unione europea**, così come recepite nell'ordinamento italiano;
 - ✓ **definizione**, mediante **enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;**
 - ✓ **valorizzazione** delle eventuali **competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;**
 - ✓ **coerenza** con il **piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;**
 - ✓ **indicazione**, in forma descrittiva, del **livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale** di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 5. DPR n. 122/2009: residuo valore di riferimento in relazione ad alcuni aspetti della valutazione al I° Ciclo

Il DPR 122/2009 – specifico per la Scuola Secondaria di II grado e superato dal Dlgs 62/2017 – conserva, per la Scuola Secondaria di I grado, un valore di riferimento in relazione ad alcuni aspetti della valutazione:

- Organo legittimato ad effettuare la valutazione
- Presidenza dell'organo
- Deliberazione anche a maggioranza
- Proposta effettuata dai singoli docenti componenti dell'organo
- Brevità della motivazione all'atto della espressione della proposta nella interlocuzione della seduta; a questa deve corrispondere una articolazione maggiore nelle documentalità (Registro del Docente; Relazione finale)
- Deduzione fondata su un **congruo** numero di evidenze
- Forma delle evidenze costituita da:
 - interrogazioni
 - esercizi scritti, grafici o pratici
- Luogo e tempo di produzione delle evidenze

Il DPR 122/2009 afferma che il docente della disciplina **propone il voto** in base:

- ad un giudizio motivato desunto:
 - dagli **esiti** di un **congruo** numero di prove effettuate
 - ✓ durante l'ultimo trimestre o quadrimestre
- alla valutazione complessiva di:
 - impegno
 - interesse
 - partecipazione

dimostrati nell'intero percorso formativo.

La proposta di voto **tiene altresì conto:**

- delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio
- nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno
- e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Il DPR 122/2009 in merito alla Valutazione degli alunni nella **scuola secondaria di primo grado** afferma che:

- la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico **o da suo delegato**, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza

Il DPR 122/2009 richiama l' **art. 79 del R.D. 653/1925** laddove prescrive che:

- i voti si assegnano, su **proposta** dei singoli professori, in base ad un giudizio **brevemente** motivato **desunto** da un **congruo** numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici **fatti in casa o a scuola, corretti e classificati** durante il trimestre o durante **l'ultimo periodo delle lezioni**”.

Il DPR 122/2009 precisa che la proposta di voto **tiene altresì conto:**

- delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio
- nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno
- e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.”

Art. 6. Organizzazione ottimale dei consigli di Classe in funzione di SCRUTINIO

PRESCRUTINIO

Nel caso di approvazione da parte del Collegio Docenti ad inizio anno scolastico nell'ambito del Piano Annuale delle Attività dei docenti della riunione di prescrutinio si precisa che:

- il pre-scrutinio ha un mero valore organizzativo e non anticipa in alcun modo gli esiti e le valutazioni dello scrutinio; il pre-scrutinio è una restituzione di una immagine di valutazione altamente probabile
- è opportuno che il pre-scrutinio sia effettuato con pienezza di collegio ossia con tutti i docenti titolari
- in caso di inderogabili assenze al pre-scrutinio:
 - assume la documentalità il Presidente del Consiglio di Classe.
 - la proposta di voto sarà solo riferita dal presidente e dovrà essere replicata e discussa in sede di scrutinio
- giudizio va fondato sulla abbondanza e completezza documentale

ADEMPIMENTI

Gli adempimenti per gli scrutini sono:

- **adempimenti di legittimità**
- **adempimenti di operatività**

Gli Adempimenti di legittimità sono:

- correttezza del processo valutativo in termini di corrispondenza della valutazione alla stima dei processi e progressi negli apprendimenti e della crescita educativa
- correttezza delle registrazioni delle evidenze
- valutazione **FORMATIVA** come complementare alla valutazione **MISURATIVA**
- paradigmi pedagogico-didattico-valutazionali e criteri condivisi ed approvati dal Collegio Docenti
- esercizio corretto della discrezionalità tecnica

Gli Adempimenti di operatività sono:

- congruità dei voti
- condivisione delle valutazioni con le famiglie
- cut-off ossia definizione di una data come termine per immissione voti (nel Registro cartaceo e nel Registro Elettronico)
- allegazione di elementi di valutazione
- abbondanza documentale
- validazione della documentalità in relazione all'accesso agli atti
- preparazione di adeguata documentalità anche in relazione a possibile sostituzione per assenza

Il CUT OFF è necessario al fine di garantire l'immodificabilità delle iscrizioni di valutazione intese come ATTO PUBBLICO; infatti il CUT OFF:

- consente al Coordinatore un praticabile allestimento dei documenti da predisporre per la validazione **IN TEMPO REALE** degli esiti
- consente una praticabile valutazione globale da parte del Presidente degli scrutini ossia del Dirigente Scolastico ovvero di un suo delegato
- può essere derogato - mediante sblocco delle restrizioni al Registro elettronico - in casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico

Art. 7. Voti finali

I voti finali sono Relativi a **RISULTATI di apprendimento** e non al **RENDIMENTO**.

I **RISULTATI** sono l'oggetto della valutazione inteso come esito effettivo dei progressi negli apprendimenti confrontati agli **OBIETTIVI** e traguardi programmati; il **RENDIMENTO** è il riferimento dell'esito del processo formativo **NON** agli obiettivi ma alla situazione scolastica e familiare e alla sua eterogeneità e variabilità. In tal senso per esempio, il voto 7/10 - in termini di **RISULTATO** - ha lo stesso significato a prescindere dal contesto in cui è stato accordato ed è immediatamente confrontabile, mentre lo stesso 7/10 - in termini di **RENDIMENTO** - è comprensibile solo se integrato da considerazioni inerenti la **VALENZA** dello stato dei prerequisiti cognitivi, dello sviluppo dei processi che può essere diverso da una scuola all'altra, le **POVERTA'** o **RICCHEZZE** educative antecedenti o esterne alla scuola, le situazioni **EMERGENZIALI** occorse che possono essere difformi da una zona ad un'altra di collocazione della scuola.

I risultati di apprendimento si valutano **legittimamente con l'espressione del voto DISCIPLINARE presente nei TABELLONI di scrutinio e confermati nella SCHEDA DI VALUTAZIONE**

La valutazione deve avere i caratteri della **COLLEGIALITA'** ossia il giudizio valutativo non deve risultare dalla **semplice somma algebrica** dei voti disciplinari o di ambito riportati in funzione del dibattito, **NON** vi deve essere la semplicistica media aritmetica in funzione di decisione;

ogni elemento utile alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve essere incluso in un dibattito in funzione di giudizio di valutazione globale. La collegialità consiste nel disciplinare il dibattito (di tutti i membri del collegium) per l'espressione del giudizio di valutazione col mutuo controllo dei membri del collegium secondo i criteri noti.

Il voto finale per la parte relativa alle prove e verifiche della disciplina, va fondato sul **congruo numero**; la scuola nel regolamento del registro elettronico definisce il congruo numero

Art. 8. Valutazione del processo pluriennale di apprendimento e apprezzamento globale della formazione

La valutazione non si riferisce al solo «prodotto» ossia all'apprendimento realizzato e stabilizzato ma anche al processo visto come determinante per realizzare l'apprendimento stesso.

La Descrizione del processo di apprendimento è parte integrante della procedura di valutazione

La valutazione del processo di apprendimento (puntuale; annuale; pluriennale) è in relazione alla valutazione del processo di insegnamento e alle condizioni di insegnamento/apprendimento.

La valutazione va riferita ad un periodo ampio inteso:

- come periodo che comprende le verifiche degli apprendimenti disciplinari curricolari
- come periodo in cui sono avvenuti fatti di apprendimento e di crescita ulteriori alla programmazione disciplinare

Il processo di apprendimento va DESCRITTO come PROCESSO annuale e anche pluriennale, tenendo conto della evidenza che per sua natura l'apprendimento NON segue una logica sempre LINEARE e CUMULATIVA ma avere momenti di RISTRUTTURAZIONE cognitiva anche imprevedibili ed euristici rispondenti alla logica della SCOPERTA o al maturare del PENSIERO CRITICO e CREATIVO non sempre programmabile (valutazione puntuale del processo di apprendimento).

Il processo di apprendimento comporta anche l'**APPREZZAMENTO GLOBALE** della formazione in cui si riconoscono oltre agli apporti disciplinari – che costituiscono la base imprescindibile della valutazione scolastica – **anche altri apporti** dovuti alla ricerca autonoma dell'alunno, alla interazione con i pari, ai saperi NON formali ed informali a cui si è esposti, intenzionalmente e volontariamente o non volontariamente ma sempre con carattere sistemico ed effettuale. In tal senso questi saperi vanno rapportati : 1) alle aree NON COGNITIVE del Profilo educativo e formativo dello studente al termine del primo Ciclo di Istruzione (area dello sviluppo della soggettualità, della cura di sé; area dello sviluppo della cultura digitale; area del movimento e dell'espressione; area della propria singolarità con l'originalità, la creatività e il pensiero critico; area della cittadinanza; area del rapporto con l'altro e la differenza e con la solidarietà e la costruzione di comunità); 2) alle aree COGNITIVE del detto Profilo educativo ed in particolare a quelle conoscenze che costituiscono: a) forme di sapere intermedie a quei saperi del curriculum disciplinare rigido (interdisciplinarietà): per esempio le tematiche della bioetica; b) forme di sapere non cognitivo tipico dei saperi del curriculum disciplinare rigido (transdisciplinarietà): per esempio i saperi emotivi e tutta la tematica della educazione all'affettività o della scuola della esperienza con setting diversi dall'aula quali quelli del social learning o del volontariato; c) forme di sapere aggiuntive o superiori a quei saperi del curriculum disciplinare rigido (metadisciplinarietà): per esempio le tematiche della informatica, del virtuale, dell'automazione considerata nei suoi impatti con l'apprendimento; ; d) forme di sapere ritenute erroneamente "inferiori" ai saperi del curriculum disciplinare rigido quali i saperi costruiti nella relazione familiare quotidiana (discussioni con i membri della propria famiglia; con altri soggetti importanti del contesto di vita eccedente la scuola).

Apprezzamento globale della formazione.

- ❑ **DESCRIZIONE del processo di apprendimento** di cui al comma 3 dell'art. 2: questa fornisce un quadro non solo di ciò che è stato accertato nelle prove sommativie attraverso il congruo numero di voti **ma anche del processo con cui si è svolta la formazione completa dell'alunno**, quindi dell'andamento, dei momenti (ravvisati e documentati) in cui vi è stato **un cambio di passo, un incremento o un decremento, delle cause non solo cognitive ma anche emotive e relazionali che hanno avuto una influenza sul progredire degli apprendimenti**. La DESCRIZIONE del processo di apprendimento documenta **anche i saperi non formali ed informali** con cui si è strutturata nel tempo la personalità cognitiva dell'alunno, **il suo attingere gli stimoli di apprendimento da agenzie educative ulteriori** rispetto alla scuola, **l'apporto che ha il gruppo dei pari nella motivazione allo studio, l'helping familiare, gli stili cognitivi** attivati.
- ❑ La valutazione sempre al comma 3 dell'art. 2 del Dlgs 62/2017 prevede l'**APPREZZAMENTO GLOBALE della formazione**: questo implica un lavoro **non solo di ricostruzione dell'apprendimento** ma anche di espressione di un giudizio finale complessivo che **non sia la semplice sommatoria dei voti ma la esplicitazione del PROFILO finale** dello studente sulla base delle **indicazioni nazionali** in relazione alla **fisionomia assunta in rapporto alle competenze di cittadinanza**.
- ❑ L'apprezzamento globale della formazione e la descrizione del processo di apprendimento sono **redatte in forma libera inserita nel R.E.**
- ❑ Al fine di ausiliare la redazione i docenti elaborano check list – ossia elenchi di indicatori e descrittori - le quali agevolano la redazione di queste importanti forme di valutazione:
 - ❑ la prima (la DESCRIZIONE del processo di apprendimento) deve rendere conto del **processo formativo dell'alunno e non solo del "prodotto"** (i risultati nelle discipline e nelle competenze);
 - ❑ la seconda (l'APPREZZAMENTO GLOBALE della formazione) deve conto di **come la formazione effettuata a scuola si sia avvalsa e si sia ristrutturata anche tenendo conto del progredire dell'alunno come cittadino responsabile ed autonomo** e mostrando come l'alunno ha fondato la sua autonomia e responsabilità sui saperi appresi o viceversa come i saperi appresi a scuola sono stati orientati dalla responsabilità ed autonomia: rendicontare per esempio se l'alunno **pratica la cooperatività e la collaboratività nell'apprendere**; rendicontare se l'alunno ha compreso come gli apprendimenti dipendono dalla **cura di sé, del proprio corpo**; rendicontare se l'alunno ha compreso **se più che la quantità delle conoscenze conta il modo con cui egli ha imparato a muoversi nella complessità del mondo**

navigando tra verità e postverità (specie quelle che circolano su internet) sapendo reperire e usare le informazioni; rendicontare **se l'alunno ha compreso che ciò che ha appreso a scuola ha sempre un carattere negoziale** in cui un determinante importante è rappresentato dalle condizioni con cui l'alunno stesso consente alla scuola di allestire ambienti di apprendimento e relazioni educative corrette senza costringere la scuola stessa a faticare per esercitare il suo compito; rendicontare se l'alunno ha compreso **l'aspetto etico del sapere** ossia se ha compreso che ciò che apprende non ha solo un valore di utilità (andare bene a scuola e costruirsi una professione remunerativa) ma anche un valore di contribuire **a rafforzare il legame sociale** (essere istruiti comporta la convinzione di avere doveri di rispetto degli altri, della socialità, del paesaggio, della cultura specie quella fondata sull'uomo). Il LIVELLO GLOBALE di sviluppo degli apprendimenti raggiunto di cui al comma 3 dell'art. 2 si restituisce nella valutazione soprattutto **esplicitando sempre i propri paradigmi di valutazione FORMATIVA** nelle programmazioni e inserendo la valutazione autentica come forma prioritaria di valutazione

Art. 9. Algoritmi decisionali

Si evidenziano in forma di tabelle gli algoritmi decisionali ossia le strategie pratiche per stabilire l'ammissibilità alla classe successiva ovvero all'Esame di Stato in relazione all'insieme delle votazioni disciplinari conferite allo scrutinio.

Le tabelle hanno il vantaggio di NON essere ambigue in quanto:

- l'operazione di attribuzione di un voto in una determinata DISCIPLINA CURRICOLARE ed in particolare di un voto che equivale a carenza grave (4/10) o carenza lieve (6/10) ha lo stesso significato per tutte le discipline
- il voto che indica la carenza in una disciplina è associabile al voto che indica carenza in altre discipline e pertanto dà senso alla valutazione MISURATIVA e SOMMATIVA al fine di determinare se il numero di carenze segnala il mancato raggiungimento di una formazione CURRICOLARE complessivamente intesa.

Le tabelle NON sono deterministiche e rigide ossia **NON esauriscono il processo di valutazione** che deve tenere conto di tutti gli altri elementi documentati e documentabili che integrano la procedura finita.

Le tabelle rappresentano pertanto una INDICAZIONE FORTE per la valutazione ma non esaustiva dovendo complementarsi con la valutazione FORMATIVA.

Discipline con carenze	Lievi carenze (5/10)	Gravi carenze (4/10)	Deliberazione	Note
3	3	0	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione
3	2	1	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione
3	1	2	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione
3	0	3	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione

Discipline con carenze	Lievi carenze (5/10)	Gravi carenze (4/10)	Deliberazione	Note
4	4	0	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione

4	3	1	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione
4	2	2	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione
4	1	3	Ammissione alla classe successiva con possibilità di modificare – in presenza di elementi validi - per decisione di consiglio uno o più voti e con possibilità di assegnare alcuni o tutti debiti formativi da recuperare	Il CdC può però motivatamente decidere la NON ammissione
4	0	4	NON ammissione alla classe successiva	Il CdC può modificare – in presenza di elementi validi - uno o più voti e rientrare in una delle situazioni precedenti
5			NON ammissione alla classe successiva	Il CdC può modificare – in presenza di elementi validi - uno o più voti e rientrare in una delle situazioni precedenti

Art. 10. Valutazione in relazione all'ESAME di STATO

Voto di ammissione. Il voto di ammissione deve essere espresso in decimi, considerando anche il **percorso scolastico** compiuto dall'alunna o dall'alunno; questa modalità era già presente nel DPR 122/2009 quando si determinava il "**giudizio di idoneità**" richiamandosi all'art.11 del Dlgs 59/2004, che attuava la Legge 53/2003;

Docente IRC. L'articolo 8 del Dlgs 62/2017 recita che la commissione d'esame sia costituita "dai docenti del consiglio di classe": pertanto la presenza del **docente di IRC** o di attività alternative all'IRC è esplicitamente prevista. Il docente IRC delibera unitamente a tutto il Consiglio di Classe.

Percorso scolastico. La valutazione per lo scrutinio delle classi TERZE al fine di definire il voto di ammissione, si deve centrare e focalizzare sul **percorso scolastico compiuto** dall'alunno in tutto il triennio, quindi i consigli di classe, **per l'ammissione all'esame di Stato** devono elaborare e definire modalità, procedure, strumenti per considerare e rappresentare adeguatamente **l'itinerario che ciascun alunno** ha seguito, **descrivendolo in modo oggettivo** e riferendolo sia alle sue **potenzialità** che al **raggiungimento** di obiettivi formativi e specifici di apprendimento. Nel percorso dovranno essere **evidenziati i momenti in cui vi sono stati i veri cambi di velocità dei processi di apprendimento, i momenti quindi di progresso vero nell'apprendimento, i momenti di vera maturazione nella crescita dei saperi e delle competenze ed abilità**, specie riferendoli sia alla **progettazione educativa e didattica** attuata e deliberata in sede di consiglio di classe (che verrà esaminata per accertarne la congruenza nei tre anni) sia alle **occasioni effettivamente offerte di apprendimento (in termini di recupero, consolidamento, potenziamento)**; devono essere descritte quindi **le successione di eventi ed esperienze** che hanno costituito quelle flessioni positive che hanno fatto compiere vere e propri cambi di senso e significato alla formazione degli alunni. **Per dare oggettività a questi aspetti della valutazione** ci vuole una **costruzione documentale plausibile** attraverso **verbali accurati e narrazioni credibili e complete** in cui si esplicita tutta la professionalità scientifica del docente come valutatore globale.

La valutazione deve essere **coerente con la personalizzazione** dei percorsi; la personalizzazione va intesa come forma di **flessibilità didattica** e di **attivazione** di percorsi didattici individualizzati:

- l'art.2 del DM 741/2017 precisa che **la valutazione e i criteri per pervenire al voto di ammissione all'Esame di Stato** espresso in decimi, devono essere inseriti nel PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa; questi criteri quindi **non devono essere desunti semplicemente dalla media matematica** delle valutazioni sommative inserite nel registro elettronico;
- la "**Descrizione del processo di apprendimento**" - **inteso come sviluppo e non come accumulazione** - si deve avvalere anche dell' "**Apprezzamento globale della formazione**" che non considera esclusivamente le medie nelle discipline ottenute nei tre anni l'impegno, ma trova il modo di valorizzare gli **stili individuali** di apprendimento, i **talenti e le attitudini**, le **esperienze significative** e arricchenti, il comportamento corretto improntato al **rispetto e alle conquista delle competenze di cittadinanza**, la costanza e la **continuità nel perseguire la propria crescita e maturazione**, la capacità di costruirsi un **metodo di studio**

attraverso l'Imparare ad imparare (specie applicato alla selezione delle informazioni nel vasto mondo delle informazioni disponibili nel web), la **partecipazione al dialogo educativo** come atto di costruzione della comunità educante o dei gruppi di insegnamento e attività, la **capacità di intendere il sapere come ricerca e critica** anche dai primi momenti del percorso scolastico, la **capacità di collaborare e cooperare tra compagni e con i docenti**, la disposizione a mettere i **valori della cultura** e del progresso cognitivo ed educativo davanti all'egoismo, agli interessi contrari alla comunità;

- il **voto di comportamento** è espresso attraverso **giudizio sintetico** e **NON** può essere ricavato o riferito in modo diretto né alla media dei voti disciplinari né alla media di un presunto "voto di comportamento" assegnato da ciascun docente disciplinare;
- la oggettività della valutazione come è descritta deve enfatizzare il suo **carattere di collegialità**, unico aspetto capace di restituire la valutazione come **apprezzamento complesso della trasformazione educativa e cognitiva** delle alunne e degli alunni (art.2 D.Lgs.n.62/2017).
- bisogna mettere insieme la graduazione in decimi delle votazioni decimali con i livelli Si inizia. con l'espletamento delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Lingue e gli esiti di queste prove sono solitamente disponibili già da fine maggio
- I documenti di valutazione **saranno già corredati della Certificazione degli esiti dei risultati delle prove Invalsi**, che sarà unita al **documento di certificazione delle competenze**, oltre che all'attestato di superamento del primo ciclo. **Il nuovo tipo di documento dovrà rendicontare sul processo di apprendimento triennale o quinquennale dell'alunno**. La rendicontazione si avvale delle **Rubriche Valutative** e valuta saperi formali, non formali ed informali.
- Sarà valutato **l'apprezzamento dei livelli globali raggiunti in termini di autonomia e responsabilità**, oltre che di **raggiungimento della padronanza dei saperi fondanti** e dei **fondamenti delle discipline**.
- la formazione globale e l'apprezzamento della formazione complessiva sarà valutata anche attraverso nuovi modelli di certificazione delle competenze: competenze di cittadinanza, competenze chiave europee, competenze trasversali, livelli di partenza, performance.

Per gli alunni BES e DSA così come per gli alunni DVA il dipartimento dell'inclusione si

Il Dirigente Scolastico ritiene pertanto necessario **discutere e deliberare in merito alla impostazione degli impegni** dei docenti verso questo **quadro concettuale inerente la valutazione, modellato sul testo del Dlgs 62/2017 e del Dlgs 66/2017**. L'approfondimento della valutazione **deve essere programmato come impegno preciso** di ciascun docente - gestito individualmente ma anche attraverso l'attivazione dell'area formativa, **la ricerca individuale e di gruppo**, l'eventuale **approfondimento nei vari organi collegiali**, il **confronto continuo**, la **formazione tramite il Piano di Formazione di Scuola** e il **Piano di Formazione di Ambito**

Art. 11. Criteri per la valutazione dei recuperi relativi alle segnalate carenze lievi e gravi

Le carenze segnalate al I quadrimestre sia se recuperate sia se NON recuperate, devono avere adeguata documentazione nel R.E.

Il recupero deve corrispondere ad una prova effettuata.

Il recupero va attestato dal singolo docente e va formalizzato nel consiglio di classe successivo allo scrutinio del I quadrimestre.

Il recupero una volta attestato e dichiarato «non fa più media».

Art. 12. Criteri per la valutazione del comportamento

Si usa pienamente la griglia elaborata per tenere conto delle innovazioni del **Piano per il Rispetto**, l'aggiornamento del **Patto di Corresponsabilità con la nuova articolazione** di AREE: 1) regole di DILIGENZA scolastica; 2) regole DISCIPLINA aggiornate ai DOVERI nella DAD e ai doveri nei comportamenti di carattere SANITARIO in relazione alla pandemia da COVID-19 e SARS-CoV-2; 3) cooperazione ai modelli scolastici flessibili di gestione della COMPLESSITA'. La nuova griglia tiene conto della partecipazione attiva dell'alunno ai comportamenti positivi (embodiment: personificazione, interiorizzazione; proattività) quindi richiede capacità del docente di decostruire gli alibi (scaricare le colpe genericamente sulla famiglia, sul contesto, sulla società ecc) o i pentimenti simulati.

Art. 13. Valutazione degli alunni in Special Needs (DVA-DSA-BES ai sensi del Dlgs 66/2017)

Per gli alunni special needs si tiene conto pienamente del Dlgs 66/2017 in relazione ai criteri decisi nel GLI, nel GLHO e formalizzati nei PEI e PDP.

In relazione al PEI Piano Educativo Individualizzato, in cui sono contenuti anche i criteri di valutazione anche in relazione all'Esame di Stato, si tiene conto del **MODELLO dello stesso PEI previsto dalla normativa vigente**.

La scuola si dota eventualmente di forme di certificazione adeguate agli alunni special needs.

Art. 14. Debiti formativi

La forma debitoria prevede obbligo : 1) di **recuperare in estate** le carenze e le lacune evidenziate e documentate con le **apposite forme di comunicazione fornite alle famiglie**; 2) di essere garantite dalle famiglie attraverso il loro **scrupoloso controllo**; 3) di **sottoporsi a verifica dell'effettivo recupero** nelle sessioni organizzate e comunicate dalla scuola prima dell'inizio delle lezioni venire a recuperare prima dell'inizio dell'anno scolastico.

La scuola ha adottato come strumenti definitivi in relazione alla valutazione:

- Il PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati

- Il PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti

La situazione della permanenza della carenza grave o lieve – connessa alla necessità di comunicarla adeguatamente – è sempre in relazione.

- al ritorno riflessivo – con il PIA - del docente sulla sua programmazione per individuarne i punti in cui la stessa può essere causa del mancato conseguimento degli apprendimenti e procedere alla RIMODULAZIONE della programmazione
- alla personalizzazione e individualizzazione – con il PAI - dell'azione finalizzata all'apprendimento

Art. 15. Non ammissione alla classe successiva ovvero all'Esame di Stato

Il provvedimento, conseguente alla processualità degli SCRUTINI e alla completezza degli atti degli stessi non deve essere mancante o carente di **motivazione personalizzata**. Ogni Consiglio di Classe, nell'esercizio della propria **discrezionalità tecnica**, può legittimamente rifiutare l'ammissione dell'alunno alla classe successiva e all'Esame di Stato, ma occorre che la decisione sia corredata da «**motivazione dedicata**», dovendo **indicarsi le ragioni** per le quali **nel caso concreto**, avuto **riguardo alla posizione del singolo studente**, **NON abbia potuto operare la regola generale di prosecuzione del percorso di studi** con l'ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo.

La disciplina in materia (Dlgs 62/2017 e CM 1865 del 10 ottobre 2017) prescrive l'attivazione di **specifiche strategie** per il miglioramento dei livelli di apprendimento, ove fossero rilevate carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più materie all'esito delle valutazioni periodiche o finali degli alunni. Le **specifiche strategie** devono qualificarsi in primis come **percorsi di recupero** e devono essere state **segnalate tempestivamente come disponibili ed attivate da parte del docente e del consiglio di classe** (che ha avuto – come è noto e documentato - ad inizio di anno scolastico, precisa direttiva dirigenziale alla implementazione di monitoraggio costante dei livelli di apprendimento, di adozione come dispositivi permanenti di scuola, del PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati e PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti, di informativa alle famiglie sia di tipo puntiforme mediante comunicazioni veicolate con il Registro elettronico, sia mediante invio – a seguito di costante monitoraggio tramite le funzioni statistiche del registro elettronico - degli attestati di rischio assentabilità secondo consolidato format di istituto). La **"specificità"** deve risultare dalla continua (e non discreta e limitata a pochi momenti terminali dell'anno scolastico) **personalizzazione** dell'analisi dei livelli di apprendimento e dei comportamenti scolastici e dalla personalizzazione delle motivazioni dell'atto di valutazione e delle sue conseguenze. Della detta "personalizzazione" **fanno parte integrante ed importante i momenti di autovalutazione e di co-valutazione** chiesti all'alunna o all'alunno. La VOTAZIONE NEGATIVA singolare o periodica riportata dall'alunno, **non giustifica ipso facto** la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato ma occorre comunque verificare che vi sia stata la concreta attualizzazione della possibilità dell'alunno di recuperare successivamente le carenze rilevate. Detta concretezza consiste anche nell'aver comunicato ed offerto strategie personalizzate di recupero anche ripetutamente e con perseveranza, documentando che le forme di ostacolamento alla realizzazione dei recuperi personalizzati NON sono derivate da impraticabilità di condizioni di recupero ovvero da debolezza e rinuncia e pertanto documentando che ci sia stata ripetuta e variata (tramite il PAI e il PIA) offerta di recupero e di strategie migliorative a cui gli altri soggetti responsabili della crescita educativa (compresi gli stessi alunni) hanno risposto con atti di sottrazione, di non collaboratività, di evitamento, di pratica estromissione degli adulti dalla presa di **cura IN EDUCANDO**. Il docente, rappresentando l'Istituto Scolastico, deve dare prova (attraverso la abbondanza documentale di verbali, comunicazioni, report) di aver costantemente curato il dialogo con i genitori nel corso di incontri con i docenti di adeguata numerosità e di aver organizzato INIZIATIVE di recupero mirate a promuovere il superamento delle carenze formative di ciascun alunno o alunna. La decisione di non ammissione, **deliberata all'unanimità dal Consiglio di classe** in sede di scrutinio finale, deve risultare adeguatamente motivata **sia in quanto conforme a presupposti criteri di valutazione** precedentemente approvati (inerenti il numero e la gravità delle carenze) **sia in quanto corredata da apposito e personalizzato giudizio analitico**, che ne deve **illustrare in modo diffuso e dettagliato i presupposti e le ragioni di fondo**. Tra questi si rammenta anche quanto esplicitato nella esemplare (e riproposta nel valore del contenuto) Nota 699 del 6 maggio 2021 che : 1) il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento deve avvenire anche in considerazione delle **peculiarità delle attività didattiche realizzate** (il PAI e il PIA fanno fede per riportare la peculiarità alle istanze di personalizzazione), anche in modalità a distanza, e **tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti** in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale, con **riferimento all'intero anno scolastico**. Una estensione di tale principio è desumibile dalla nota MIUR del 4 giugno 2019 n. 11981 (lett. c) : le valutazioni di uno studente devono essere riferite a modalità sulla base di **periodi più ampi del singolo anno** in considerazione dell'apprezzamento globale della valutazione e della descrizione del processo pluriennale di apprendimento.

DAD Didattica a Distanza

La valutazione degli apprendimenti e delle **attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza**, ai sensi di quanto disposto dalla **normativa succedutasi nel tempo ed in particolare dal DL 31 dicembre 2020, n. 183**, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Su questo principio non bisogna avere titubanze che possono costituire, se comunicate come tale, negligenza da parte di docenti e famiglie, avendo la scuola definito in modo chiaro ed inequivocabile – attraverso i regolamenti della valutazione prodotti – **la equivalenza in termini di confrontabilità assoluta di votazioni e valore delle assenze in DIP Didattica in presenza e in DAD Didattica a distanza**.

I corsi di recupero organizzati dalla scuola NON sono stati deficitari – né nella tempistica né nelle modalità – anche in quanto i docenti che lodevolmente ne hanno permesso la loro strutturazione, hanno consentito **la copertura di un'area carenziale sufficiente. I docenti delle altre discipline, o coloro che non hanno dato disponibilità per varie motivazioni**, ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2021, n. 638, **nell'assumere determinazioni di non ammissione di un alunno o alunna, hanno obbligo di corredare la motivazione adeguata alla dimostrazione di positiva offerta alternativa di forme di recupero adeguata o coerente con le policy di istituto** tradottesi nella organizzazione dei noti corsi offerti dalla scuola modellati sulle **istanze di personalizzazione, tempestività, adeguatezza alla carenza rilevata**. E' superficiale attribuire una valutazione carenziale : 1) "sperando" che possa migliorare senza aver preso in carico l'iniziativa di recupero; 2) avendo tradotto il recupero nella semplice assegnazione "di più ore di studio" come provvedimento generico e non personalizzato, specifico, corrispondente a strategia variata.

Le **variazioni improvvise di profitto** – in positivo o in negativo – se collocate in periodi ristretti, o peculiari per la vicinanza ai momenti certificativi (come gli scrutini) **vanno ricostruite su una credibilità**, che non sarà mai data da un effetto di verità della **media aritmetica - spesso investita da veri e propri BIAS COGNITIVI** - ma che deve corrispondere ad un **processo di lunga durata di valutazione FORMATIVA**.

Art. 16. Normativa per TUTTE le DETERMINAZIONI di valutazione

La normativa per la NON-AMMISSIONE ha valore di chiarimento anche per **tutte le determinazioni valutazionali**. Anche per queste il provvedimento di definizione del VOTO, conseguente alla processualità degli SCRUTINI e alla completezza degli atti degli stessi, **non deve essere mancante o carente di motivazione personalizzata**. Ogni Consiglio di Classe, nell'esercizio della propria **discrezionalità tecnica**, può **legittimamente motivare il particolare VOTO attribuito all'alunno/a facendo** in modo che la decisione sia corredata da «**motivazione dedicata**», consistente nella detta discrezionalità tecnica **operata nell'ambito dei CRITERI di VALUTAZIONE deliberati dal Collegio Docenti e corredata di strumenti trasparenti quali GRIGLIE e RUBRICHE valutative che di per sé non sono DETERMINISTICHE ma sono sintetiche della professionalità del docente esercitata nella libertà di insegnamento**.

Come visto precedentemente, anche qui si ribadisce che la disciplina in materia (Dlgs 62/2017 e CM 1865 del 10 ottobre 2017) prescrive **l'attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**.

Ove fossero rilevate **potenzialità** nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più materie all'esito delle valutazioni periodiche o finali degli alunni, le **specifiche strategie** devono qualificarsi in primis come **AOF Ampliamenti dell'Offerta Formativa, cura degli eventuali APC Alunni ad elevato Potenziale Cognitivo, percorsi di consolidamento**, forme anch'esse segnalate tempestivamente come disponibili ed attivate da parte del docente e del consiglio di classe (tramite gli stessi strumenti del PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati e del PIA Piano Integrativo degli Apprendimenti ed in generale della comunicazione istituzionale).

Anche in questo caso la **"specificità" deve risultare dalla continua** (e non discreta e limitata a pochi momenti terminali dell'anno scolastico) personalizzazione dell'analisi dei livelli di apprendimento e dei comportamenti scolastici e dalla personalizzazione delle motivazioni dell'atto di valutazione e delle sue conseguenze. Della detta "personalizzazione" fanno parte integrante ed importante i momenti di autovalutazione e di co-valutazione chiesti all'alunna o all'alunno.

La **VOTAZIONE MISURATIVA** singolare o periodica (corredata anche da medie aritmetiche o estrapolata o comunque correlata a queste funzioni docimologiche che non esauriscono la teoria e la pratica della valutazione) riportata dall'alunno, **non giustifica ipso facto la determinazione della VOTAZIONE GLOBALE COMPLESSIVA che ACCOMPAGNA la ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato (VOTO di AMMISSIONE)** ma occorre comunque **verificare che vi sia stata la concreta attualizzazione della possibilità dell'alunno di sviluppare le sue potenzialità in rapporto alle condizioni di CONTESTO e di PROCESSO e soprattutto di SOGGETTO** (che per il 2020-2021 hanno risentito dei periodi in DDI Didattica Digitale Integrata). Detta concretezza consiste anche nell'aver comunicato ed offerto strategie personalizzate di potenziamento **in RAPPORTO all'accertamento della volontà e capacità dell'alunno di farsi educare in relazione alle sue potenzialità e alle possibilità consentite dai livelli di apprendimento di cui ha padronanza per far sviluppare nuovi avanzamenti**. In tal senso la descrizione del processo pluriennale di apprendimento **deve tenere conto delle occasioni colte ovvero rifiutate** da alunni e alunne per sviluppare potenzialità e non decidere di arrestare il progresso negli apprendimenti e nella maturazione (la scuola, come è noto, è dotata di numerosi strumenti – gravitanti su dispositivi della Valutazione FORMATIVA - che consentono questa verifica a partire dai comportamenti impattanti sulla motivazione e sulla perdita di occasioni offerte e raccolte avuti nella DDI Didattica Digitale Integrata). Anche in questo caso il docente, rappresentando l'Istituto Scolastico, **deve dare prova** (attraverso la abbondanza documentale di verbali, comunicazioni, report) di aver costantemente curato il dialogo con i genitori nel corso di incontri con i docenti di adeguata numerosità e di aver organizzato INIZIATIVE di potenziamento e consolidamento.

Art. 17. Ammissione all'Esame di Stato e Voto di ammissione.

L'ammissione all'esame di Stato avviene anche nel caso di parziale raggiungimento degli obiettivi

Nel caso in cui:

- si registri il voto MISURATIVO DISCIPLINARE di 4/10 e 5/10 in una o più discipline
- si abbia che questi voti siano - secondo le rubriche valutative - corrispondenti a precisi livelli di competenze;
- si abbia che le considerazioni sulla Valutazione FORMATIVA, sull'APPREZZAMENTO GLOBALE della FORMAZIONE e sulla DESCRIZIONE del PROCESSO PLURIENNALE di apprendimento facciano propendere, nel confronto e nella decisione COLLEGIALE, per un GIUDIZIO SUFFICIENTEMENTE DOCUMENTATO per l'AMMISSIONE

si delibera l'AMMISSIONE.

il Consiglio di classe delibera se:

- deve **permanere nel tabellone di scrutinio il 4/10 o 5/10** o se, per decisione dello stesso nel caso si apportino in sede collegiale altre evidenze di valutazione, si possa portare il voto a **6/10**
- il voto di AMMISSIONE in base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), può anche essere inferiore a 6/10-
- il voto di AMMISSIONE **negativo corrispondente a 4/10 non è coerente con il processo razionale una ammissione ad un Esame di stato che si considera superato solo in presenza di un VOTO FINALE pari almeno a 6/10.**

Il voto 5/10 nelle discipline influirà nelle considerazioni valutative di cui i docenti devono tenere conto, sul voto di ammissione.

Il voto di AMMISSIONE in generale influisce sul VOTO FINALE al termine del Primo Ciclo:

- **sia perché si opera la MEDIA con il VOTO della PROVA in cui consiste l'Esame Stesso**
- **sia è coerente con la valutazione delle competenze che si andranno a certificare**
- **sia perché definisce l'equilibrio tra l'andamento dell'Esame di stato e la rappresentazione del PERCORSO TRIENNALE**

Il verbale riporta la procedura di determinazione del VOTO di AMMISSIONE.

Criterio importante è ribadire che **vi deve essere una esplicita ed implicita correlazione tra il voto di ammissione e il voto finale, naturalmente al netto degli andamenti delle prove in cui consiste l'Esame di Stato**

Nel caso di permanenza di almeno quattro discipline con il voto 4/10 **è deliberata la NON-ammissione all'esame di Stato;**

La NON ammissione può essere deliberata **anche per gravi motivi comportamentali** come da griglia di comportamento aggiornata al **Piano nazionale del rispetto** esposto dal MIUR con nota 5515 del 27 ottobre 2017, che riprende l'art 1 comma 16 della Legge 107/2017, al contrasto al bullismo e al cyber bullismo di cui alla Legge 71/2017, al nuovo patto di corresponsabilità la cui prima bozza è stata approvata dal Fonags, Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola e al rinnovo dello statuto delle studentesse e degli studenti DPR 24 giugno 1998, n. 249 modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235.

La decisione di ammissione o non ammissione prevede la **"adeguata motivazione"** intesa come: 1) **abbondanza documentale** (ossia iscrizioni materiali o digitali nel registro elettronico inerenti tutti i fatti o gli atti che hanno rilievo giuridico sulla valutazione e non solo i voti); 2) **numero congruo di votazioni e valutazioni** nei registri e nel registro elettronico (la congruità va rapportata alla struttura delle Unità di apprendimento verificate in itinere e alla loro conclusione nonché ad ogni occasione che il docente nella sua libertà di insegnamento ritiene significativa ad accertare il livello di competenze raggiunto in momenti adeguati del percorso o della lezione); 3) **valutazioni di elementi formativi** non solo da parte di docenti responsabili della disciplina ma anche di altri attori del processo formativo quali docenti di altre discipline, docenti di progetti extracurricolari o PON, docenti di saperi non formali e informali; aver attivato strategie di recupero secondo le forme e modalità dichiarate ed esplicitate nel PTOF; 4) aver effettuato una **valutazione diagnostica** specificando quali sono le carenze dell'alunno (nei compiti a casa, nella conoscenza oppure nell'autovalutazione) e averla chiaramente comunicata tempestivamente alla famiglia.; 5) a questo si aggiungono i già citati **"descrizione del processo di apprendimento triennale"** e **"apprezzamento globale della formazione"**.

GRIGLIE. Valutazioni misurative

Per ogni anno scolastico va deliberata – ed inserita nel VADEMECUM della VALUTAZIONE e nel POF aggiornamento annuale del PTOF - la griglia di valutazione dell'esame di Stato tenendo conto del percorso scolastico.

I CRITERI per la valutazione del percorso TRIENNALE tengono conto di due importanti principi:

- ❑ primo principio: i **pesi** per la valutazione del percorso triennale derivano dalla composizione dei pesi per ciascun anno: **10% primo anno; 20% secondo anno; 70% 3° anno;**
- ❑ secondo principio: la **valutazione MISURATIVA** non esaurisce la valutazione che porta al VOTO di AMMISSIONE e quindi **non è deterministica**. Infatti, la composizione del principio precedente rappresenta la parte MISURATIVA dell'apprezzamento del PERCORSO triennale che va, come si è detto, complementata a considerazioni sulla **Valutazione FORMATIVA** e sull'**APPREZZAMENTO GLOBALE della formazione** - e sulla **DESCRIZIONE del PROCESSO PLURIENNALE di apprendimento**, da esercitarsi con la **DISCUSSIONE COLLEGIALE DOCUMENTATA**.

Esempio pratico. La VALUTAZIONE MISURATIVA che è una sola parte della VALUTAZIONE complessiva del percorso è riportata alla sua correttezza. Si fornisce un esempio:

- ❑ Media del 1° anno = $8,5 \times 0,1 = 0,85$
- ❑ Media del 2° anno = $8,0 \times 0,2 = 1,6$
- ❑ Media del 3° anno = $7,5 \times 0,7 = 5,25$
- ❑ $0,85 + 1,6 + 5,25 = 7,7$

Questa rappresenta solo una prima indicazione per l'attribuzione del VOTO di AMMISSIONE in considerazione dei risultati misurativi (espressi per comodità – senza la pretesa di valutazione assoluta - in termini di MEDIA aritmetica riferiti ai saperi FORMALI delle discipline a loro volta espressi con le forme di VERIFICA tradizionalmente affermate dello SCRITTO e ORALE da svolgersi in una frazione dell'orario antimeridiano con MODELLI di compito o performance riferiti alle UdA svolte e contenuti la spiegazione dettagliata dei punteggi corrispondenti ai fini della AUTOVALUTAZIONE degli studenti. Come è noto le dette forme di VERIFICA non esauriscono tutte le dimensioni della valutazione del processo di apprendimento)

Art. 18. Lode

La lode viene attribuita nel rispetto dei CRITERI previsti ai sensi della OM relativa agli Esami di Stato e adottati con delibera del Collegio Docenti.

I CRITERI del Collegio Docenti sono:

- ❑ Determinazione di voto espresso all'unanimità
- ❑ Condivisione all'unanimità della MOTIVAZIONE
- ❑ Conseguimento, relativamente all'ultimo anno, dei «RISULTATI» massimi dei VOTI massimi (scala decimale) e delle COMPETENZE (livelli) senza fruire delle particolari integrazioni derivanti da considerazioni relativi al «RENDIMENTO» ossia alle condizioni di studio, familiari ecc. (apprezzamento globale della formazione)
- ❑ aver conseguito i VOTI e COMPETENZE massimi nella «CARRIERA» (processo pluriennale di apprendimento):
 - media esatta o arrotondata per eccesso del 9/10 nel primo anno
 - media esatta o arrotondata per eccesso del 9/10 del secondo anno
 - media esatta o arrotondata per eccesso di 10/10 nel terzo anno
- ❑ aver conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della commissione d'esame
- ❑ obblighi di documentalità scritta: produzione nei verbali di motivazione adeguata e dozziosa
- ❑ Motivazione dozziosa. Lo studente durante l'esame di Stato e nella sua carriera scolastica, attraverso l'analisi delle evidenze documentali del processo pluriennale di apprendimento:
 - ha dimostrato di possedere conoscenze approfondite di molti argomenti avendo capacità di rapido accesso e di valido collegamento trasversale (interdisciplinarietà: INDICAZIONI NAZIONALI) tra queste conoscenze;
 - ha dimostrato di conoscere un valido numero di strategie di apprendimento (imparare ad imparare);
 - ha sviluppato il suo percorso nella fiducia sulla crescita delle capacità mentali avendo una visione incrementale delle abilità, delle conoscenze e delle competenze;
 - ha dimostrato costantemente di credere nell'impegno, applicato con attenzione e consapevolezza;
 - ha dimostrato costante motivazione, orientandosi al compito e fissando obiettivi di padronanza nelle discipline;
 - ha dimostrato capacità di gestione del possibile insuccesso interpretando gli errori come opportunità di apprendimento;
 - ha avuto in tutto il percorso un giudizio di comportamento mai inferiore a "distinto"

Art. 19. Ruolo delle Prove INVALSI nell'Esame di Stato.

- ❑ All'esame di Stato, indipendentemente dagli esiti, **non si viene ammessi se non si partecipa** nei giorni comunicati da calendario alla effettuazione delle prove, comprese le date delle eventuali suppletive;
- ❑ **Esiti delle prove INVALSI.** La restituzione delle prove Invalsi fornisce informazioni precise **sul valore aggiunto** (effetto-scuola). La restituzione fornisce un outlook sulla capacità di autovalutarsi e a provvedere eventualmente per tempo a correggere le performance dei propri studenti; bisogna individuare i criteri con cui gli esiti si relazionano ai giudizi prodromici o interni all'esame di Stato, in considerazione che negli anni passati, le prove INVALSI erano strutturali al detto esame perché svolte insieme alle prove scritte preparate dalla commissione; **gli esiti delle prove INVALSI non devono fare media con i voti di italiano, matematica e lingua inglese conferiti nello scrutinio; non devono influenzare il giudizio di valutazione delle prove scritte; non devono influenzare il colloquio; devono avere un impatto solo per la certificazione finale delle competenze.**
- ❑ **Elementi efficaci per la valutazione.** L'impianto per la valutazione sostanzialmente oltre alle innovazioni del Dlgs 62/2017 rispetta i criteri contenuti nella precedente normativa. E' esigenza della scuola la standardizzazione di procedure e la stabilizzazione del quadro scientifico a cui fa riferimento la valutazione stessa.
- ❑ **Cosa si intende per saperi non formali ed informali.** Il Dirigente scolastico ricorda il rilievo dei saperi non formali ed informali che, oltre a contribuire al processo di valutazione attivato in sede di scrutinio, hanno avuto, con il modello di certificazione delle competenze, una precisa esplicitazione nello spazio 9 del detto modello. I saperi non formali ed informali sono stati chiaramente delineati con le Linee Guida europee del 2009 sulla validazione dell'apprendimento non formale e informale pubblicate dal CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della formazione professionale) l'agenzia dell'Unione Europea che si occupa dell'apprendimento LLL Long Life Learning o apprendimento lungo tutto l'arco della vita

Art. 20. D.L. 24/2022 : l'art. 9, c. 3, sostituisce l'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020

- ❑ Per la VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI nell'a.s. 2021-22, l'art. 9, c. 3, del D.L. 24/2022 sostituisce l'art. 87, c. 3-ter, del D.L. 18/2020:
 - ◆ la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico **2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Art. 21. Conferme e innovazioni della Ordinanza Ministeriale Esami di Stato nel I ciclo di istruzione per l'a.s. 2022-23

- ❑ **Espletamento dell'esame di Stato**
 - ◆ E' ribadita, ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato, l'importanza del requisito di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale inteso come "monte ore personalizzato" definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
 - La personalizzazione va DOCUMENTATA attivando la funzione prevista nel Registro Elettronico che rapporta i giorni di assenza alle ore PREVISTE intese come parametro da impostare nel detto registro
 - Il riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica va DOCUMENTATO in relazione alle forme di aiuto offerte dalla scuola tramite i coordinatori di classe connesse all'impegno DOCUMENTATO della scuola di contrastare il DISAGIO (offerta di comodato d'uso; vicinanza concreta del Consiglio di Classe nel rapporto scuola-famiglie; ricorso a pianificazioni e revisioni attraverso strumenti di RECUPERO AGITO specifico per le discipline del curriculum - PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati - o di RICONFIGURAZIONE dell'azione scolastica complessiva anche relazionale - PDP Piano DIDATTICO personalizzato
 - ◆ E' ribadita, la possibilità nel di caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, che il consiglio di classe possa deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.
 - La ADEGUATA MOTIVAZIONE va DOCUMENTATA dimostrando attraverso il Registro Elettronico la efficienza nell'offerta di OCCASIONI e STRUMENTI di RECUPERO e l'INTENSITA' e NUMEROSITA' dei rapporti con la famiglia per la CURA IN EDUCANDO
 - La OGGETTIVITA' del giudizio di PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE come connesso ad una griglia da cui risultano:
 - ATTRIBUITI voti disciplinari di CARENZA LIEVE o CARENZA GRAVE
 - La numerosità di discipline che registrano carenza
 - La conferma in numerose occasioni di verifica con esiti negativi
 - ✓ sia per performance non adeguate
 - ✓ sia per il sottrarsi attivo o passivo alle dette occasioni di verifica
 - La corrispondenza delle valutazioni MISURATIVE e FORMATIVE negative con i giudizi pertinenti alla VALUTAZIONE FORMATIVA
 - ◆ E' specificata la STRUTTURA dell'esame di Stato:

- a) **prova scritta** relativa alle competenze di **italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) **prova scritta** relativa alle **competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.
 - Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla **lingua inglese** e alla **seconda lingua comunitaria**, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'**educazione civica**.
- Per i candidati con **disabilità** e con **disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.
- Per i candidati con **altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe**, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è **assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi** già previsti dal Piano didattico personalizzato.
- Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

□ **Modalità per l'attribuzione della valutazione finale**

- ◆ È confermata la procedura di valutazione finale la cui LEGITTIMITA' risiede nella deliberazione della commissione e la OPPORTUNITA' nella proposta della sottocommissione
- ◆ E' confermato il SUPERAMENTO dell'esame di stato come dipendente dalla attribuzione di una VALUTAZIONE FINALE di almeno 6 decimi.
 - Come già esposto ATTRIBUZIONE di un VOTO DECIMALE come esito di una VALUTAZIONE non implica affatto che tale voto DECIMALE deve intervenire secondo un processo ALGORITMICO ma VALUTAZIONALE ossia che risiede nella DECISIONALITA' dei collegi dopo ponderazione di molteplici elementi processuali e di risultato che vanno rappresentati nella loro ricchezza e molteplicità nella strutturazione di GRIGLIE di PROVE SCRITTE e DI COLLOQUIO nonché in DISPOSITIVI di VALORIZZAZIONE del PROCESSO PLURIENNALE di APPRENDIMENTO e in DISPOSITIVI riferiti ad INDICATORI della PERSONA-ALUNNO, al CONTESTO-SCUOLA e al PROCESSO-ESAME DI STATO. GRIGLIE e DISPOSITIVI devono essere ELABORATI e PRESENTI prima dell'esame di Stato e devono ESSERE nella disponibilità degli STAKEHOLDER
- ◆ E' ribadito che la LODE deve essere attribuita in stretta corrispondenza a CRITERI STRINGENTI che non devono entrare in CONTRADDIZIONE LOGICA con le GRIGLIE e DISPOSITIVI sopra detti e in CONTRADDIZIONE EFFETTUALE con l'andamento dell'esame per come adeguatamente verbalizzato
- ◆ Sono ribadite le FORME di PUBBLICAZIONE di **esito e punteggio finale dell'esame**
 - tramite **affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica** sede della sottocommissione
 - nonché, distintamente per ogni classe, **solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento
 - è implicito che la locuzione "cui accedono gli studenti" si intende la procedura disciplinata dal REGOLAMENTO di USO del REGISTRO ELETTRONICO che prevede l'ACCESSO come MEDIATO sempre dalle FAMIGLIE intese come unici DETENTORI degli ACCOUNT

□ **Prove standardizzate e certificazione delle competenze**

- ◆ È confermato che:
 - l'obbligo di PARTECIPAZIONE degli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017
 - tale obbligo è sempre dipendente dal sussistere di condizioni epidemiologiche e di autorizzazione relative a determinazioni delle autorità competenti ossia il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione coordinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri
 - la mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato
 - la certificazione delle competenze:
 - va redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe e pertanto non è modificabile in base al processo e agli esiti dell'Esame di Stato
 - è rilasciata solo a chi supera l'Esame di Stato
 - è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017 ossia con gli esiti delle PROVE INVALSI prove standardizzate nazionali, per gli alunni che hanno partecipato

□ **Articolo 8 (Effettuazione delle operazioni e delle prove d'esame in videoconferenza)**

- ◆ È confermata la possibilità - connessa alla presentazione di istanza al presidente della commissione, corredata di idonea documentazione attestante l'impossibilità di lasciare il proprio domicilio - di svolgimento del COLLOQUIO dell'Esame di Stato FUORI dalla SEDE SCOLASTICA. La detta situazione si traduce nel DISPORRE lo svolgimento del COLLOQUIO in modalità TELEMATICA e SINCRONA che tecnologicamente si realizza con la forma della TELECONFERENZA. La detta possibilità NON sussiste per le PROVE SCRITTE che pertanto DEVONO ESSERE SEMPRE SVOLTE devono essere svolte dai candidati IN PRESENZA.

- siano descritte le FORME di VALUTAZIONE del COLLOQUIO dell'esame di Stato svolto in TELECONFERENZA
 - in tal senso i DIPARTIMENTI e i Consigli di Classe come prodromici alle sottocommissioni definiranno nella GRIGLIA di VALUTAZIONE dell'esame di Stato le modalità specifiche
- sia garantita la obiettiva EQUIVALENZA tra VALUTAZIONE del COLLOQUIO IN PRESENZA e COLLOQUIO IN REMOTO
 - in tal senso la detta equivalenza trova fondamento e riferimento:
 - ✓ nel REGOLAMENTO della DDI Didattica Digitale Integrata alla sezione VALUTAZIONE a cui si riferisce per analogia
 - ✓ nel REGOLAMENTO della E-POLICY
 - ✓ nel PATTO di CORRESPONSABILITA'

Art. 22. Educazione Civica: VALUTAZIONE

- L'insegnamento dell'Educazione civica è oggetto di valutazione periodica e finale.
- CRITERI
 - I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF vanno integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento di educazione civica.
 - Nella valutazione scolastica si determina la convivenza di due sistemi di valutazione:
 - la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui base si ha l'ammissione o meno all'anno successivo;
 - la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli di padronanza (A, B, C, D), che ha la sua sintesi nella certificazione delle competenze.
 - Nella ricerca di una coerenza tra i due sistemi, è plausibile una traduzione dei livelli delle competenze in decimi, ma non il contrario, dato che solo le competenze implicano l'acquisizione preliminare di conoscenze e abilità
 - L'orizzonte di riferimento può essere la valutazione della "Competenza in materia di cittadinanza"
 - La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento di educazione civica e riportate nelle Unità di Apprendimento trasversali.
 - In sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica
 - Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione così come declinata nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2018. Essa si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare piena mente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
- PROCEDURA:
 - Il Collegio Docenti stabilisce i criteri per:
 - affidare ai docenti l'insegnamento dell'educazione civica, nell'ambito delle non meno di 33 ore per ciascun anno di corso
 - articolare l'insegnamento in UdA Unità di Apprendimento specifiche di educazione Civica
 - ripartire l'insegnamento di educazione Civica tra tutte o alcune discipline
 - connettere contenuti e metodologie delle discipline del curricolo con contenuti e metodologie di Educazione Civica
 - organizzare l'insegnamento in uno specifico PROGETTO ovvero nella raccolta coordinata di UdA svolte separatamente
 - strutturare le modalità con cui fornire elementi conoscitivi al "COORDINATORE di Educazione Civica"
 - definire la TRASVERSALITA' delle UdA di Educazione Civica
 - definire le COMPETENZE specifiche da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione a cui gli alunni giungeranno con l'acquisizione delle competenze previste per ogni anno ed esplicitate nelle UdA trasversali
 - formulare la GRIGLIA operativa per orientare i docenti a cui è affidato l'insegnamento di Educazione Civica ad esprimere gli elementi informativi da fornire al "COORDINATORE di Educazione Civica"
 - Individuare il docente "COORDINATORE di Educazione Civica"
 - I docenti a cui è affidato l'insegnamento di Educazione Civica, nell'ambito della modalità di insegnamento valutano specifiche DIMENSIONI che si traducono in INDICATORI
 - Approccio alle tematiche di cittadinanza (INTERESSE-PERCEZIONE dell'essere CIVICO)
 - Conoscenza e comprensione (VALORI e SAPERI della Educazione CIVICA)
 - Atteggiamenti (COMUNICAZIONE di SÉ come CITTADINO responsabile)
 - Pensiero critico (RIFLETTERE-RIELABORARE personalmente sui SIGNIFICATI e sul SENSO CIVICO)
 - Relazionalità (COLLABORARE e COOPERARE in senso CIVICO)
 - Abilità e Operatività concreta (praticare AZIONI INTENZIONATE come CITTADINO responsabile e porre in essere l'AGIRE CIVICO)
 - Orientarsi (PROGETTARE- PROGETTARSI nella dimensione CIVICA)

CONOSCENZA	Dimensioni di COMPETENZA	Livello AVANZATO (10-9/10)	Livello INTERMEDIO (8-7/10)	Livello BASE (6/10)	Livello INIZIALE (5/10)	NON RAGGIUNTO (<5/10)
CONOSCENZA	Conoscenza e comprensione dei valori di cittadinanza (Valori e Saperi della ed. civica)	Conosce e comprende l'importanza dei valori di cittadinanza e sa bene argomentare le sue idee a riguardo.	Conosce i valori di cittadinanza ma non sempre sa spiegarne bene l'importanza.	Conosce sufficientemente alcuni valori di cittadinanza e sa spiegarne in modo semplice l'importanza.	Se guidato mostra di riconoscere alcuni valori di cittadinanza e ne fornisce una spiegazione non sempre pertinente.	Non mostra di riconoscere valori di cittadinanza e ne fornisce una spiegazione non sempre pertinente.
CONOSCENZA	Approccio alle attività svolte (Interesse e Percezione dell'essere civico)	Svolge in modo completo, corretto e approfondito il lavoro assegnato nei tempi stabiliti.	Svolge in modo completo e corretto la maggior parte del lavoro assegnato nei tempi stabiliti.	Svolge in modo corretto solo le attività più semplici: non sempre rispetta i tempi.	Necessità di guida nello svolgimento del lavoro assegnato.	Non svolge il lavoro assegnato nonostante guidato
ABILITA'	Pensiero critico (riflettere-rielaborare personalmente sui significati e sul senso civico) Orientarsi (progettare e progettarsi nella dimensione civica)	Ha capacità di problem solving; prende decisioni dopo aver riflettuto; è capace di interpretare le situazioni; riflette su sé stesso; esprime e comprende punti di vista diversi; gestisce le novità e sa orientarsi con consapevolezza nelle dimensioni civiche.	Ha discreta capacità di problem- solving; prende decisioni non sempre a seguito di riflessioni; cerca di gestire le novità; esprime il suo punto di vista ma non sempre si impegna a comprendere quello altrui; Sa orientarsi nelle dimensioni civiche a volte in modo consapevole	Individua semplici soluzioni in situazioni note; affronta le novità con l'aiuto degli altri; non esprime il suo punto di vista in modo adeguato e spesso non accetta quello altrui. Sa orientarsi nelle dimensioni civiche non sempre in modo consapevole	Mostra di individuare soluzioni solo se guidato; mostra spesso una incompleta autonomia decisionale, incontra difficoltà di fronte alle situazioni nuove; non accetta il punto di vista altrui. Se guidato sa orientarsi nelle dimensioni civiche.	Non mostra di individuare soluzioni nonostante sia guidato; mostra spesso una incompleta autonomia decisionale, incontra difficoltà di fronte alle situazioni nuove; non accetta il punto di vista altrui. Se guidato sa orientarsi nelle dimensioni civiche.
ABILITA'	Relazionalità (Collaborare e Cooperare in senso civico)	Lavora in gruppo in modo costruttivo; si mostra collaborativo; assume il ruolo di tutor verso i compagni più fragili; sa comunicare in modo efficace; è tollerante; aiuta gli altri ;si mostra empatico	Lavora volentieri in gruppo; sa comunicare in modo accettabilmente efficace; non sempre è tollerante; riesce solo in alcune situazioni a mediare.	Nel lavoro di gruppo è esecutivo; comunica in modo semplice; è selettivo nelle relazioni.	Non si impegna nel lavoro di gruppo; interagisce con gli altri solo se sollecitato; mostra un punto di vista non personale e non spesso equilibrato.	Non si impegna nel lavoro di gruppo; non interagisce con gli altri neanche se sollecitato; mostra un punto di vista non personale e non spesso equilibrato.
	Cittadinanza digitale	Applica le norme comportamentali adeguate all'utilizzo delle tecnologie digitali; analizza e valuta criticamente l'affidabilità delle fonti.	Applica abbastanza le norme comportamentali adeguate all'utilizzo delle tecnologie digitali; analizza e valuta abbastanza criticamente l'affidabilità delle fonti.	Conosce le norme comportamentali adeguate all'utilizzo delle tecnologie digitali; non sempre valuta l'affidabilità delle fonti.	Necessita di controllo nell'uso delle tecnologie digitali; non valuta l'affidabilità delle fonti.	Non conosce le norme comportamentali adeguate all'utilizzo delle tecnologie digitali; Non valuta l'affidabilità delle fonti
ATTEGGIAMENTI	Approccio alle tematiche di cittadinanza (Interesse e percezione dell'essere civico)	Pone domande significative sull'argomento trattato per cercare di capire ciò che non gli è chiaro e approfondire ciò di cui si sta occupando.	Pone domande sull'argomento trattato per cercare di capire ciò che non gli è chiaro.	Non pone domande sugli aspetti che non gli sono chiari dell'argomento trattato.	È poco interessato all'argomento trattato	NON è per nulla interessato all'argomento

- Il docente "COORDINATORE di Educazione Civica" formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica; la valutazione deve avere carattere di UNICITA'

Art. 23. Minori stranieri: VALUTAZIONE ed Esami di Stato

- ❑ I minori con cittadinanza non italiana hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394.
- ❑ La VALUTAZIONE dei minori con cittadinanza non italiana deve avvenire in un contesto in cui sono state attribuite ed assicurate le tutele specifiche previste dalle analoghe a quelle attivate per tutte le forme di SINGOLARITA' FORMATIVA che: 1) sono ricavate per equilibrata analogie da quelle previste per gli alunni DVA con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 12, per gli alunni DSA con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della Legge 170/2010 e per gli alunni BES ossia che presentano altre difficoltà ricomprese nella Direttiva il 27 dicembre 2012; 2) si sostanziano in STRATEGIE di PERSONALIZZAZIONE e in INTERVENTI di INDIVIDUALIZZAZIONE, a cui deve fare riferimento - oltre alla esplicitazione degli OBIETTIVI di APPRENDIMENTO, la intera VALUTAZIONE; importanti comunque sono gli strumenti compensativi e le misure dispensative anche usati in modo informale; 3) si

possono riassumere e comporre ANCHE in un PDP Piano Educativo Personalizzato verso cui la Nota ministeriale del 22 novembre 2013 ritiene si debba ricorrere solo in via ECCEZIONALE; in caso di PDP: a) gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono esplicitamente formalizzati; b) vanno valutate la quantità e la qualità delle Unità Orarie effettuate fuori dalla classe per l'approfondimento linguistico; c) sono oggetto di particolare attenzione soprattutto gli alunni NAI Neo-Arrivati in Italia ultra-tredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Il rapporto tra questi e gli alunni minori stranieri generici in Italia è di circa 1:100 - 1:150 ma questo non significa che i Consigli di Classe decideranno la redazione del PDP secondo questa percentuale ma valutando il contesto, il soggetto ed i processi nella loro particolarità; d) le ore di seconda lingua comunitaria possono essere utilizzate per il potenziamento sia dell'Inglese che della L2 italiano come seconda lingua; e) l'eventuale PDP può essere sia annuale che biennale;

- VALUTAZIONE della lingua L3. E' necessario considerare sia che la prima lingua straniera (inglese) sia che la seconda lingua straniera del sistema scolastico italiano (francese, spagnolo) non siano pienamente o per nulla conosciute dall'alunno o alunna. In tal senso è preferibile che: 1) se associato in classe prima o seconda effettui apprendimento di entrambe le lingue e dia VALUTATO in entrambe; 2) se associato in classe terza sia inserito in una classe che in cui effettui l'inglese potenziato e sostenga ordinariamente l'Esame scritto e orale nella sola lingua inglese; è importante attendere che l'alunno abbia raggiunto il livello A1 della conoscenza dell'italiano L2 (lingua della prima comunicazione) prima di inserirlo in un percorso di apprendimento della L3; in questa fase le ore di alfabetizzazione devono essere poste in concomitanza con le ore della L3
- b) nel II quadrimestre preparare gli alunni allo scritto in lingua 3, così come previsto dalla normativa
- vigente in merito agli esami di licenza, affinché possa raggiungere gli obiettivi minimi.
- Nella definizione delle misure didattiche ed in particolare della VALUTAZIONE non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.
- La VALUTAZIONE degli alunni stranieri, in particolare dei NAI Nuovi Arrivi in Italia (alunni di recente immigrazione) caratterizzati dalla non italoфонia e dai livelli più o meno carenti di comprensione e produzione di L2 Italiano come seconda lingua, DEVE tenere conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti, sia quello SVOLTO precedentemente all'accesso al sistema scolastico italiano, sia di quello POSSIBILE ed effettivamente SVOLTO nella scuola italiana.
- Per il Primo ciclo di Istruzione si fa riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione: 1) si operare, e un POSSIBILE adattamento delle PIANIFICAZIONI e programmi per i singoli alunni, garantendo una valutazione che tenga conto, per quanto POSSIBILE, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite e delle caratteristiche dei sistemi scolastici del paese di origine. In tal senso la scuola struttura il TRATTAMENTO dei minori con cittadinanza non italiana sulla base dei MODELLI e delle DOCUMENTALITA' connesse al PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA.
- La scuola come istituzione dotata di AUTONOMIA e i docenti, per i quali è preciso dovere professionale conoscere e praticare i principi della PEDAGOGIA INTERCULTURALE, hanno precise responsabilità nella CORRETTA, COMPETENTE e CONGRUA VALUTAZIONE degli alunni stranieri non italoфoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura NON TRANSITORIA relativi all'apprendimento della lingua italiana
- Vale il principio pedagogico della EQUIVALENZA della valutazione degli alunni stranieri con la valutazione degli alunni italiani, integrata dalla necessità di contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno; pertanto, i **minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.**
- **È opportuno prevedere una valutazione modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.**
- Avendo a riferimento le indicazioni del Common European Framework of Reference for Language skills e considerando la STRUTTURA LINGUISTICA come tessuto connettivo della PRODUZIONE ed ESPRESSIONE, oltre ai contenuti specifici delle discipline, sono valutare le 4 abilità: 1) COMPrensione ORALE; 2) COMPrensione SCRITTA; 3) PRODUZIONE ORALE; 4) PRODUZIONE SCRITTA con una priorità dell'ORALE rispetto allo SCRITTO. Come sfondo per la VALUTAZIONE sarà necessario tenere in considerazione:
 - il livello di MOTIVAZIONE all'apprendimento della L2 dell'alunno in rapporto al progetto della FAMIGLIA (anche in caso di minori non-accompagnati);
 - l'impegno DIMOSTRATO;
 - lo stile di vita della FAMIGLIA rispetto alla sua comunità ed a quella italiana;
 - l'età i suoi specifici BISOGNI EVOLUTIVI;
 - la distinzione tra la LINGUA della COMUNICAZIONE (la lingua dei bisogni), i cui tempi di apprendimento sono stimati da 1 mese ad 1 anno, e la LINGUA dello STUDIO, per l'apprendimento della quale sono necessari anni;
 - i ritmi di apprendimento e di interazione dimostrati dell'alunno (tenendo conto del numero di parole apprese, dei livelli di comprensione dei messaggi ordinari, della disinvoltura/fatica ad interagire per ragioni culturali e/o di carattere-temperamento-personalità e/o legate a traumi connessi alla condizione;
 - il percorso individualizzato proposto da ciascun insegnante;
 - le STRATEGIE DIDATTICHE e RELAZIONALI implementate dalla Commissione Intercultura (che rappresenta la scuola);
- L'Ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato può essere deliberata dal Consiglio di Classe anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento pianificati. Per l'ammissione all'Esame di Stato è indispensabile non limitarsi alla valutazione della conoscenza dell'italiano come L2 acquisita a fine anno dall'alunno, ma verificare le reali capacità dell'alunno e la motivazione all'apprendimento necessario agli scenari di permanenza del sistema scolastico dopo il Primo Ciclo di istruzione.
- Le Ordinanze Ministeriali annuali in materia di valutazione ed Esami di Stato aggiornano ed eventualmente integrano i riferimenti normativi ai fini della valutazione degli alunni stranieri.

□ **Esami di Stato. Per i minori con cittadinanza non italiana:**

- Il Consiglio di Classe, a seguito di specifica possibilità prevista dai CRITERI stabiliti dal Collegio Docenti, può decidere se:
 - Effettuare o non effettuare l'Esame di Stato inteso come PROCEDURA finalizzata al superamento dell'anno scolastico e terminazione del Primo Ciclo di Istruzione; la decisione dipende da:
 - ✓ Valutazione del livello di competenze raggiunte rispetto alla valutazione dell'Esame di idoneità e Integrativo necessario per l'aggregazione ad un gruppo classe e la definizione dei livelli di competenza in ingresso;
 - ✓ Disposizioni previste nel PDP Piano Didattico Personalizzato specifico dell'alunno straniero come singolarità formativa
 - Effettuare l'Esame in L3 in forma di BREVE RELAZIONE predisposta sulla cultura e la civiltà del paese della L3 richiedendo che sia ESPOSTA in italiano L2 alla Prova ORALE;
 - Condurre – ai fini dell'accertamento delle competenze maturate - la Prova d'Esame orale (COLLOQUIO) con la mediazione della lingua d'origine ovvero con un MEDIATORE LC Linguistico Culturale ordinariamente per alcune discipline scolastiche e non per tutte. Questo dispositivo deve essere in linea con quanto affermato nel piano personale dell'alunno straniero e deve attuarsi privilegiando – con misura ed equilibrio - i contenuti e l'efficacia comunicativa piuttosto che gli aspetti di correttezza morfo-sintassi e la grammatica. E' necessaria l'autorizzazione del Presidente dell'Esame e la previsione specifica di questo CRITERIO nella riunione PLENARIA della Commissione dell'esame di Stato.
 - Ammettere, valorizzandoli, contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.
 - Riconoscere CREDITI FORMATIVI consistenti in PERCORSI e AZIONI di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.
- Se l'alunno ha utilizzato le ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento sia dell'Inglese che della L2 italiano come seconda lingua, effettuerà la prova scritta in lingue straniere solo in inglese. In tal caso la sospensione dell'esame e la valutazione della seconda lingua straniera vanno esplicitamente deliberate del Consiglio di Classe e/o del collegio Docenti.

□ **VALUTAZIONE ed ESAME di Stato devono avere una marcata valenza di ORIENTAMENTO in cui la tempistica ha un valore strategico**

- E' NECESSARIO in particolare per gli alunni NAI Neo Arrivati in Italia inseriti nelle classi TERZE connettere la VALUTAZIONE al concreto ed efficace ORIENTAMENTO e nella scelta della scuola effettivamente adatta alle sue potenzialità, sentita la FAMIGLIA o un TUTORE non meramente amministrativo; il Consiglio di Classe può: 1) avvalersi della consulenza di un MEDIATORE LC Linguistico Culturale; 2) contattare attivamente – sulla base di un efficace DOSSIER INFORMATIVO e di PROFILO delle SKILL cognitive e comportamentali - le scuole secondarie di II grado, per verificare la loro disponibilità a continuare il percorso di apprendimento della lingua italiana come L2 e per presentare l'alunno e il percorso svolto; 3) agli alunni che avranno compiuto i 16 anni, proporre i corsi CILS per la certificazione delle competenze di italiano come L2 ed eventualmente il CPIA.

Art. 24. Alunne e alunni in SiO (Scuola in Ospedale) e in ID (Istruzione Domiciliare)

- Ai sensi dell'art. 22 del Dlgs 62/2017, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti, che impartiscono i relativi insegnamenti, **trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza**, in ordine al **percorso formativo individualizzato** attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della **VALUTAZIONE periodica e finale**.
- Nel caso, invece, in cui la **durata della frequenza nell'anno scolastico sia prevalente nelle sezioni ospedaliere**, saranno **gli stessi docenti ospedalieri a procedere alla VALUTAZIONE** ed effettueranno lo **SCRUTINIO**, previa intesa con la scuola di riferimento, che fornisce gli eventuali elementi di **VALUTAZIONE** di cui è in possesso.
- Qualora, infine, lo studente **sia ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi**, potrà svolgere l'esame secondo le modalità di cui al DM **decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, n. 741**
- I progressi negli apprendimenti e la relativa documentazione costituiscono il **portfolio di competenze individuali**, che accompagna l'allievo al suo **rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico**. Il portfolio è compilato e aggiornato a cura, rispettivamente, **del docente o dei docenti domiciliari e dei docenti della classe di appartenenza**, anche sulla base della **relazione degli insegnanti ospedalieri e/o di istruzione domiciliare**. Il portfolio dello studente è parte integrante del **PROGETTO FORMATIVO** e contribuisce ai processi di comunicazione scuola-famiglia-azienda sanitaria e supporta i processi di progettazione, verifica e valutazione dei percorsi.
- Gli alunni in ID Istruzione Domiciliare è previsto il **PROGETTO** specifico di ID contenente il **PEP Percorso Educativo Personalizzato** comprensivo dell'esplicitazione dei **CRITERI** e momenti di **VALUTAZIONE** riferiti alla discipline possibili da effettuarsi presso il domicilio dell'alunna o dell'alunno, delle discipline eventualmente da effettuarsi in DAD (da valutarsi con i criteri della DAD) delle discipline eventualmente da esonerarsi – previa delibera del Consiglio di Classe in accordo con i criteri del Collegio Docenti - in considerazione delle condizioni della condizione di patologia.

Art. 25. Inclusione nel PTOF del VADEMECUM della VALUTAZIONE degli apprendimenti e dell'ESAME di STATO

Il VADEMECUM approvato dal Collegio Docenti è parte integrante del PTOF ed ivi allegato

Art. 26. Riconoscimenti

Questo documento si raccorda a:

- *RAPPORTO FINALE 13 LUGLIO 2020 Commissione BIANCHI*
- *per le parti che valorizzano l'impatto della DAD e della valutazione formativa, alla Nota DPIT n.699 del 6 maggio 2021*
- *alle Linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione 4 maggio 2021 «LA SCUOLA MOTORE DEL PAESE»*
- *ai documenti delle linee di investimento del PNRR*

*DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico COSMAI*